



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

INNOVAZIONE E DIRITTO

IL *TRUST* NEL SISTEMA DELL'IMPOSIZIONE SUI REDDITI

di Samantha Buttus

ABSTRACT

The present work investigates trust institution within the income taxation system, examining closely influences and new questions on the same civil law institution.

The analysis is going to be confirm a difficult to adapt a common law institution inside the national legal system.

Excluded every dues on profits under trustee, in the first it's going to be treated constitutional questions consequent upon law system choice to impute trust profits to beneficiary, only cause it's individuated in one of the settlor agreement's pacts: under the beneficiary, in fact, it shouldn't be a profit development, enforcing income tax without profits and more contributions.

In conclusion, it's would be proposed a doctrinaire reconstitution, in necessity to consider a personal income tax system, that could point out on settlor programs - to impute him income trust - on the ground of correct applies rules.

SOMMARIO: 1. Breve premessa metodologica – 2. Il *trust* nell'ordinamento tributario italiano – 3. Fattispecie “contigue” di destinazione di beni allo scopo – 3.1 Negozio fiduciario – 3.2 Atto di destinazione *ex art.* 2645-ter del codice civile – 4. L'imposizione dei redditi prodotti in *trust* prima della novella – 5. La soluzione legislativa e criticità interne alla stessa disciplina – 6. Segue: criticità sistematiche in ordine alla scelta di assoggettare ad imposizione il beneficiario individuato – 7. Profili di incostituzionalità ed ipotesi ricostruttiva: la rilevanza della “programmazione” del *settlor* – 8. Osservazioni conclusive

1. Breve premessa metodologica

Il presente lavoro si propone di indagare l'istituto del *trust* nell'ambito della disciplina dettata per l'imposizione dei redditi prodotti dal patrimonio devoluto in *trust*, al fine di valutarne la coerenza sistematica nell'ambito di un sistema impositivo che, almeno nelle intenzioni, vuole essere ancora centrato sul contribuente e sulla sua complessiva situazione personale.

Pur focalizzando l'attenzione sulle tematiche fiscali, non si ometteranno i dovuti rimandi alle questioni sorte nell'applicazione dell'istituto in sede civilistica, allo scopo di individuare le eventuali interconnessioni tra le due branche dell'ordinamento.

Gli esiti raggiunti, si anticipa sin d'ora, confermeranno come sia assolutamente difficile adattare tale istituto al nostro ordinamento, dove risulta arduo ridurre alcuni particolarismi dentro schemi congegnati per il soddisfacimento di esigenze completamente diverse.

Se simile osservazione va riferita non solo al comparto civile, ma anche e soprattutto a quello tributario, l'analisi della soluzione normativa adottata dalla legge finanziaria per il 2007 e la valutazione della sua compatibilità costituzionale consentiranno, comunque, di riconsiderare questioni sempre aperte in tema di imputazione del reddito.

2. *Il trust nell'ordinamento tributario italiano*

Nell'ambito dell'ordinamento tributario italiano, oggi il *trust*⁸⁹ è specificamente ricompreso tra i soggetti passivi dell'Ires: il dpr n. 917 del 1986 disciplina l'imposizione dei redditi prodotti in *trust* distintamente nell'ipotesi di *trusts* cd. "opachi" (dei quali non è possibile individuare i beneficiari) ovvero trasparenti (dei quali l'atto di *trust* individua i beneficiari), avendo il legislatore fiscale optato per una diversa "soggettivizzazione" nell'uno e nell'altro caso.

Nel caso di *trust* opaco, infatti, il *trust* è vero e proprio soggetto passivo dell'Ires, unico contribuente in relazione ai redditi prodotti in *trust*.

Nel caso di *trust* trasparente, invece, il reddito determinato in capo al *trust* dovrà essere imputato per trasparenza e, quindi, a prescindere dalla percezione, in capo ai beneficiari individuati, in tale ipotesi, soggetti passivi dell'imposizione sui redditi prodotti in *trust*⁹⁰.

Il nostro ordinamento, dunque, successivamente alla legge finanziaria per il 2007, il cui art. 1, comma 74 ha modificato l'art. 73 del tuir, offre oggi due differenti soluzioni normative, applicabili anche contemporaneamente, in ipotesi di cosiddetti *trusts* misti.

In mancanza di una disciplina civilistica positiva in materia di *trust*, il legislatore fiscale ha ritenuto di poter effettuare la predetta distinzione, riconoscendo - ancorché in via residuale,

⁸⁹ Per una prima trattazione organica dei profili, anche fiscali, del *trust*, AA.VV., *I trust in Italia, oggi*, a cura di I. Beneventi, Milano, 1996.

⁹⁰ Salva l'applicazione di ritenute alla fonte a titolo d'imposta o di imposte sostitutive.

ovverosia solo in mancanza di beneficiari individuati sui quali far ricadere l'imposizione⁹¹ - soggettività passiva ai fini delle imposte dirette⁹² al *trust*.

Si anticipa sin d'ora come la vera innovazione normativa sia da rinvenire nella soggettivizzazione del *trust*, posto che questo non è soggetto del diritto privato, ma un mero contratto (atipico)⁹³, nato negli ordinamenti di *common law*.

Il *trust* (letteralmente, “fiducia”) è, infatti, un istituto civilistico di diritto anglosassone, definibile in estrema sintesi come un negozio unilaterale, la cui causa è il programma della segregazione di una o più posizioni soggettive, o di un complesso di posizioni soggettive unitariamente considerato, affidate ad un *trustee* per la tutela di interessi che l'ordinamento ritiene meritevoli di tutela⁹⁴.

I beni del *trust* sono attribuiti al *trustee* dal *settlor* (disponente), mediante negozi dispositivi – tra vivi o *mortis causa* – e formano un patrimonio separato (*trust fund*) rispetto al patrimonio

⁹¹ G. FRANSONI, *La disciplina del trust nelle imposte dirette*, in *Riv. dir. trib.*, 2007, I, 236: “la disciplina di riferimento è proprio quella dell'imputazione ai beneficiari del vincolo dei redditi derivanti dal patrimonio vincolato, secondo il modello proprio del fondo patrimoniale”. Ritiene, invece, che la diretta imputazione della ricchezza ai beneficiari rappresenti “ipotesi limite al principio di soggettività passiva del *trust*”, N.L. DE RENZIS SONNINO, *La soggettività passiva del trust*, in AA.VV., *Teoria e pratica della fiscalità dei Trusts*, a cura di G. Franson e N.L. de Renzis Sonnino, in *Quaderni della rivista Trusts e attività fiduciarie*, Milano, 2008, 111.

⁹² Nella Circ. 6 agosto 2007, n. 48, l'Agenzia delle Entrate ritiene il *trust* soggetto passivo Irap e, nel caso svolga un'attività commerciale, soggetto passivo Iva. Dubbioso, sia sul punto sia con riguardo agli obblighi di sostituzione e “monitoraggio”, nonché sull'applicazione della normativa in tema di Onlus, tutte discipline soggettivamente riferibili a “società” e/o “enti”, E. DELLA VALLE, *Luci ed ombre della Circolare sui trust: le imposte sui redditi*, in *Riv. dir. trib.*, 2007, II, 729-730. Nella stessa Circolare e, poi, nella successiva del 22 gennaio 2008, n. 3/E (si veda il commento di G. GAFFURI, *La nuova manifestazione di pensiero dell'Agenzia delle Entrate sulla tassazione indiretta dei trusts*, in AA.VV., *Teoria e pratica della fiscalità dei Trusts*, cit., 21 ss.), l'Agenzia afferma l'applicabilità dell'imposta sulle successioni e donazioni agli atti di dotazione patrimoniale del *trust*.

⁹³ Sulla soggettività tributaria e sui rapporti con la soggettività di diritto comune, senza pretesa di completezza, L.V. BERLIRI, *L'imposta di ricchezza mobile. Incontri e scontri di dottrina e giurisprudenza*, Milano, 1949, 427 ss.; C. LAVAGNA, *Teoria dei soggetti e diritto tributario*, in *Riv. dir. fin.*, 1961, I, 3 ss.; E. VANONI, *Opere giuridiche*, a cura di Forte e Longobardi, II, Milano, 1962, 123 ss.; E. ANTONINI, *La soggettività tributaria*, Napoli, 1965; A. BERLIRI, *Principi di diritto tributario*, II ed., vol. I, Milano, 1967, 329 ss.; A.D. GIANNINI, *Istituzioni di diritto tributario*, Milano, 1965; E. ALLORIO, *Diritto processuale tributario*, V ediz., Torino, 1969, 268; C. MAGNANI, *I soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche*, in *Dir. prat. trib.*, 1973, I, 1142 ss.; G.A. MICHELI, *Soggettività tributaria e categorie civilistiche*, in *Riv. dir. fin.*, 1977, I, 419 ss.; E. GIARDINA, *La capacità giuridica tributaria degli enti collettivi non personificati*, in *Riv. dir. fin.*, 1962, I, 263 ss.; L. RASTELLO, *Diritto tributario. Principi generali*, Padova, 1980, 413 ss.; A. AMATUCCI, *Soggettività tributaria*, in *Enc. giur. Treccani*, XXIX, Roma; G.C. CROXATTO, *Redditi delle persone giuridiche (Imposta sui) (Iipeg)*, in *App. Noviss. Dig. It.*, 1986, Torino; F. GALLO, *La soggettività tributaria*, in AA.VV., *Studi in memoria di Gian Antonio Micheli*, Napoli, 2010, 47 ss.; M. NUSSI, *L'imputazione del reddito nel diritto tributario*, Padova, 1996, 27 ss.; R. SCHIAVOLIN, *I soggetti passivi*, in *Imposta sul reddito delle persone giuridiche. Imposta locale sui redditi*, Giur. sist. dir. trib., diretta da F. Tesauro, Torino, 1996, 50 ss.; A. GIOVANNINI, *Soggettività tributaria e fattispecie impositiva*, Padova, 1996, 153 ss.; L. CASTALDI, *Soggettività tributaria*, in *Dir. dir. pubbl.*, diretto da S. Cassese, Milano, 2006, 5612 ss.; P. LAROMA JEZZI, *Separazione patrimoniale e imposizione sul reddito*, Milano, 2006, 321 ss.

⁹⁴ M. LUPOI, *Trusts*, Milano, 2001, 615, il quale, con riguardo al “programma” richiama la nozione di atto programmatico e la distinzione fra comportamenti programmatici e comportamenti attuosi di A. FALZEA, *L'atto negoziale nel sistema dei comportamenti giuridici*, in *Riv. dir. civ.*, 1996, I, 1, 34-36 e 44 ss.

del *trustee*, il quale ha il potere-dovere di amministrare, gestire e disporre dei valori devoluti⁹⁵ secondo il regolamento contenuto nell'atto di *trust* (*trust deed*) o in base alle norme di legge, nell'interesse di uno o più beneficiari o per un fine specifico⁹⁶.

Altri soggetti solo eventualmente implicati nel *trust* sono, appunto, il *beneficiary*, cioè colui che godrà dei proventi ovvero al quale verranno in un secondo momento trasferiti i beni del *trust*, nonché il *protector*, con funzioni di controllo dell'operato del *trustee*.

Il *settlor* perde la proprietà dei beni e dei diritti devoluti in *trust* che, negli ordinamenti di *common law*, diventa duale: il *trustee*, al quale farà capo la proprietà legale, formale (*legal estate*), sarà *owner at law*, mentre il beneficiario, *owner at equity*, avrà un diritto di sequela sui beni del *trust*⁹⁷.

I beni del *trust*, pur intestati formalmente al *trustee*, costituiscono una massa distinta, un patrimonio segregato, sul quale non potranno rivalersi i creditori personali del *trustee*.

Al beneficiario, eventualmente individuato dal *trust deed*, il *trustee* dovrà destinare i beni al termine del *trust* e/o i frutti di questi a scadenze non necessariamente predeterminate: si distingue, così, il cd. *trust* fisso dal *trust* discrezionale⁹⁸.

Si riconoscono vari tipi di *trust*, tanto da indurre parte della dottrina a sostenere che sia più corretto parlare di *trusts* al plurale, per l'impossibilità di ricondurre ad unità l'istituto⁹⁹.

Pur essendo possibili svariate classificazioni, pare opportuno considerare la distinzione tra *trust* interno o nazionale (costituito in Italia, coinvolgente soggetti residenti in Italia, ove l'unico elemento di internazionalizzazione è la disciplina rimessa ad una legge straniera, in virtù della scelta del costituente) e *trust* estero o transnazionale (con elementi connessi a Stati diversi), distinzione "sollecitata" dalla legge 16 ottobre 1989, n. 364, con la quale è stata data ratifica ed esecuzione nel nostro ordinamento alla Convenzione dell'Aja 1° luglio 1985, sulla legge applicabile ai *trusts* e sul loro riconoscimento.

⁹⁵ M. LUPOI, *Trusts*, cit., 699: "uno dei caratteri essenziali del *trust* è la surrogazione reale, cosicché la modificazione degli elementi materiali del *trust*, visto quale «fondo», non ha nulla di eccezionale".

⁹⁶ La letteratura civilistica sul *trust* è vastissima: per tutti, oltre agli Autori che si citeranno nel prosieguo, per limitarsi alle voci enciclopediche, R. FRANCESCHELLI, *Trust e trustee*, in *Nuovo dig.*, vol. XII, II, Torino, 1940, 596 ss.; M. LUPOI, *Trusts I) Profili generali e di diritto straniero*, in *Enc. giur. Treccani*, XXV, 1995; ID., *Trusts. II) Convenzione dell'Aja e diritto italiano*, in *Enc. giur. Treccani*, XXV, 1995; ID., *Trusts. II) Convenzione dell'Aja e diritto italiano, Postilla di aggiornamento*, in *Enc. giur. Treccani*, XXXI, Roma; A. GAMBARO, *Trust*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, XIX, Torino, 1999, 449 ss.; M. GRAZIADEI, *Trust nel diritto anglo-americano*, in *Dig. disc. priv., sez. comm.*, XVI, Torino, 1999, 256 ss.

⁹⁷ Su tali concetti, A. BUSATO, *La figura del trust negli ordinamenti di common law e di diritto continentale*, in *Riv. dir. civ.*, 1992, 310 ss., con ampie citazioni bibliografiche.

⁹⁸ Il *trust* fisso è un *trust* trasparente; quello discrezionale è un *trust* opaco.

⁹⁹ Per tutti, M. LUPOI, *Trusts*, Milano, 2001, cit., 8 ss.

La dottrina civilistica dibatte in ordine alla natura di tale Convenzione, sostenendo taluni¹⁰⁰ che la stessa, provvedimento (anche) di diritto uniforme, avrebbe *tout court* introdotto nel nostro ordinamento l'istituto del *trust*, ammettendo, quindi, anche il cd. *trust* interno, privo di elementi di internazionalizzazione, da disciplinare *ex art.* 6 della Convenzione in base all'ordinamento indicato dal *settlor*¹⁰¹; a tale interpretazione, ribatte chi¹⁰², ritenendo trattarsi di una Convenzione di diritto internazionale privato, sostiene che alla stessa non possa essere attribuito il compito di fissare regole di diritto sostanziale uniforme, ma siano rimessi solo i conflitti di attribuzione con riguardo a fattispecie con elementi di internazionalizzazione, da risolvere ai sensi degli artt. 6 e 7 della stessa Convenzione¹⁰³.

Dunque, la Convenzione avrebbe tutt'al più introdotto nel nostro ordinamento solo il *trust* cd. internazionale¹⁰⁴, mentre in ipotesi di *trust* interno il rinvio alla stessa non sarebbe possibile, mancando la sussistenza di un conflitto di attribuzioni: non potendosi lasciare alle parti la scelta dell'applicazione della legge straniera se tutti gli elementi della fattispecie da disciplinare ricadono nel territorio italiano, l'unica legge applicabile dovrebbe essere quella italiana, la quale, tuttavia, non prevede alcuna disciplina del *trust*, conseguentemente inammissibile.

¹⁰⁰ M. LUPOI, *Lettera ad un notaio conoscitore dei trusts*, in *Riv. notar.*, 2001, 1159 ss.; A. GAMBARO, *Notarella in tema di trascrizione degli acquisti immobiliari del trustee ai sensi della XV Convenzione dell'Aia*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, II, 257 ss.; N. LIPARI, *Fiducia statica e trusts*, in AA.VV., *I trust in Italia*, oggi, cit., 75 ss.; F. DI CIOMMO, *Per una teoria negoziale del trust (ovvero perché non possiamo farne a meno)*, in *Corr. giur.* 1999, 631 ss.; A. MOJA, *Trusts "interni" e società di capitali: un primo caso*, in *Giur. comm.*, 1998, II, 764 ss.; A. RENDA, *Ammissibilità del trust interno e questioni in materia di comunione legale*, in *NGCC*, 2004, I, 844 ss.

¹⁰¹ L'art. 6 della Convenzione stabilisce che "il *trust* è regolato dalla legge scelta dal costituente. La scelta deve essere espressa, oppure risultare dalle disposizioni dell'atto che costituisce il *trust* o portandone la prova, interpretata, se necessario, avvalendosi delle circostanze del caso. Qualora la legge scelta in applicazione del precedente paragrafo non preveda l'istituzione del *trust* o la categoria del *trust* in questione, tale scelta non avrà valore e verrà applicata la legge di cui all'articolo 7".

¹⁰² F. GAZZONI, *Tentativo dell'impossibile (osservazioni di un giurista "non vivente" su trust e trascrizione)*, in *Riv. notar.*, 2001, 11 ss.; ID., *In Italia tutto è permesso, anche quel che è vietato (lettera aperta a Maurizio Lupoi sul Trust e su altre bagatelle)*, in *Riv. notar.*, 2001, 1247 ss.; ID., *Il cammello, il leone, il fanciullo e la trascrizione del trust*, in *Riv. notar.*, 2002, 1107 ss.; A. LUMINOSO, *Contratto fiduciario, trust e atti di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, in *Riv. notar.*, 2008, 993 ss.; V. MARICONDA, *Contrastanti decisioni sul trust interno: nuovi interventi a favore ma sono nettamente prevalenti gli argomenti contro l'ammissibilità*, in *Corr. giur.*, 2004, 76 ss.; F. GALLUZZO, *Il trust cd. interno e i negozi di destinazione dei beni allo scopo*, in *NGCC*, 2005, 87 ss.

¹⁰³ Art. 7 della Convenzione: "qualora non sia stata scelta alcuna legge, il *trust* sarà regolato dalla legge con la quale ha più stretti legami. Per determinare la legge con la quale un *trust* ha più stretti legami, si tiene conto in particolare: a) del luogo di amministrazione del *trust* designato dal costituente; b) della situazione dei beni del *trust*; c) della residenza o sede degli affari del *trustee*; d) degli obiettivi del *trust* e dei luoghi dove dovranno essere realizzati".

¹⁰⁴ F. GALLUZZO, *Il trust cd. interno e i negozi di destinazione dei beni allo scopo*, cit., 95.

Nonostante il dibattito non possa considerarsi sopito, la giurisprudenza si è pronunciata numerose volte sul *trust*, sostanzialmente riconoscendolo¹⁰⁵ e può considerarsi ormai largamente diffusa l'opinione dottrinarina favorevole all'ammissibilità del *trust* nel nostro ordinamento.

Ad ogni modo, anche la dottrina e la giurisprudenza più propense al riconoscimento dell'istituto, mai hanno ipotizzato una soggettivizzazione del *trust*, posto che si tratta pacificamente di un mero contratto traslativo di beni, con il quale il *settlor* non intende costituire e non costituisce un nuovo soggetto¹⁰⁶, ma più semplicemente fornisce al *trustee* la provvista per il raggiungimento di scopi ulteriori, propri dello stesso *settlor*.

Il trasferimento al *trustee* è meramente strumentale al perseguimento di interessi (patrimoniali e non patrimoniali) del *settlor*, enucleabili dalle indicazioni di "programma", inserite nel *trust deed* o in altri documenti.

Il *trust* è un istituto che nasce proprio per consentire ad un soggetto di realizzare interessi propri coinvolgendo un diverso soggetto, destinando a tale "programma" una parte del proprio patrimonio, a ciò specificamente devoluta, anzi, come evidenziato *supra*, il programma della segregazione di una o più posizioni soggettive costituisce la causa stessa del negozio istitutivo di *trust*.

Ma col contratto di *trust* non viene costituito un nuovo e autonomo soggetto di diritto, circostanza che aumenta l'*appeal* di tale strumento giuridico, tradizionalmente sconosciuto ai sistemi di *civil law*, dove viene considerato come "espressione del fenomeno della destinazione negoziale dei beni allo scopo"¹⁰⁷.

¹⁰⁵ A fronte di molteplici decisioni di merito, a quanto consti, la giurisprudenza di legittimità (sezione V penale) si è pronunciata in materia di *trust* interno nella sentenza 30 marzo 2011, n. 13276, in *Guida al diritto dossier, Il Sole-24 Ore*, n. 7, settembre 2011, 53 ss. e, in tema di *trust* cd. internazionale, per la prima volta, con la sentenza 13 giugno 2008, n. 16022 (sez. I), in *Corr. giur.*, 2009, 215, con nota di F. GALLUZZO, *Destinazione negoziale e sostituzione dell'attuatore dello scopo: il destino del trust fund in caso di rimozione di un trustee infedele*. Pare interessante segnalare, altresì, l'ordinanza del tribunale di Velletri, sez. I, 29 giugno 2005, in *Corr. giur.*, 2006, 689 ss., con nota di F. GALLUZZO, *Autonomia negoziale e causa istitutiva di un trust*, che ha indagato la possibilità di un riconoscimento del *trust* non già in base alla Convenzione, bensì in forza dell'art. 1322 c.c.: la norma citata, legittimando la piena operatività dell'autonomia negoziale, sarebbe idonea ad autorizzare la conclusione di negozi in cui il trasferimento di un diritto sia funzionalizzato al perseguimento di interessi meritevoli di tutela, al pari di quel che avviene in fattispecie tipizzate quali le fondazioni familiari e il fondo patrimoniale.

¹⁰⁶ G. FANTICINI, *I trust in diritto civile*, www.appinter.csm.it/incontri/relaz/20113.pdf: Sarebbe preferibile usare la parola "disponente" e non già "costituente" perché la caratteristica dei *trust* espressamente istituiti non è il trasferimento al *trustee*, ma l'esistenza di un atto di disposizione e, inoltre, perché "costituente" potrebbe far pensare (erroneamente) alla nascita di una persona giuridica. Si veda, anche F. GALLUZZO, *Amministrazione di sostegno e costituzione in trust di beni ereditari acquistati con accettazione beneficiata*, in *Corr. giur.*, 2009, 1409.

¹⁰⁷ F. GALLUZZO, *Validità di un trust liquidatorio istituito da una società in stato di decozione*, in *Corr. giur.*, 2010, 528.

Ciononostante, prescindendo totalmente da ogni concezione civilistica, il legislatore fiscale ha infine soggettivizzato il *trust*¹⁰⁸, individuando non solo un nuovo soggetto passivo privo di soggettività di diritto comune, ma, in ipotesi di *trust* trasparente, creando addirittura una nuova autonoma (e asistemica) fonte di reddito (di capitale) per il beneficiario individuato.

3. Fattispecie “contigue” di destinazione di beni allo scopo

Tutti gli argomenti addotti dalla dottrina contraria all’ammissibilità del *trust* – la nozione del diritto di proprietà di cui all’art. 832 c.c., incapace di ricomprendere la “proprietà funzionale” del *trustee*; la disposizione di cui all’art. 2740, comma 2 c.c., che ammette limitazioni alla piena responsabilità patrimoniale solo per espressa previsione legislativa; l’impossibilità di trascrivere l’acquisto da parte del *trustee*, con conseguente inopponibilità ai terzi del vincolo impresso dal disponente, stante la mancata previsione della proprietà del *trustee* nell’elenco dei diritti reali di cui all’art. 2643 c.c.¹⁰⁹ – ruotano tutti intorno alla mancanza nel nostro ordinamento di schemi concettuali idonei a sistematizzare la fattispecie che si realizza in capo al *trustee*¹¹⁰.

¹⁰⁸ L’art. 19 della Convenzione rimette la disciplina fiscale del *trust* a ciascun legislatore nazionale.

¹⁰⁹ Sul punto, si veda la sentenza 1° ottobre 2003, n. 4545 del Tribunale di Bologna, in *Foro it.*, 2004, 1296 ss., con nota di F. DI CIOMMO, *Ammissibilità del “trust” interno e giustificazione causale dell’effetto traslativo*, secondo la quale la deroga all’art. 2740 cod. civ. sarebbe stata espressamente introdotta (come richiede la riserva di legge prescritta dalla norma citata) dalla Legge n. 364 del 1989. Seppure come *obiter dictum*, si è fatto riferimento alla teoria dottrinale secondo la quale gli artt. 2 e 11 della Convenzione de L’Aja avrebbero introdotto nel nostro ordinamento una nuova forma di proprietà: la proprietà “finalizzata” o “qualificata” alla quale mal si accompagna il concetto tradizionale di patrimonio a cui si riferisce l’art. 2740 cod. civ.: Nella citata pronuncia si afferma: “l’effetto segregativo si verifica perché i beni conferiti in *trust* non entrano nel patrimonio del *trustee* se non per la realizzazione dello scopo indicato dal *settlor* e col fine specifico di restare separati dai suoi averi (pena la mancanza di causa del trasferimento). Pertanto, non può parlarsi di acquisizione al patrimonio del *trustee* di detti beni (nemmeno come beni futuri): si tratta, insomma, di una proprietà «qualificata» o «finalizzata», introdotta dagli artt. 2 e 11 della Convenzione de L’Aja in aggiunta a quella conosciuta dal codice civile del 1942 (che, in realtà, già prevede fattispecie analoghe nell’art. 1707, nell’istituto del fondo patrimoniale inserito con la riforma del 1975, e, infine, nel nuovo art. 2447-*bis*). La non applicabilità dell’art. 2740 cod. civ., dunque, emerge direttamente dagli artt. 2 e 11 della Convenzione che identificano in modo esclusivo la fonte della segregazione nella «proprietà qualificata» del *trustee* e forniscono una nuova lettura del concetto di «patrimonio»”.

¹¹⁰ Rileva A. GAMBARO, *Notarella in tema di trascrizione degli acquisti immobiliari dei trustee ai sensi della XV Convenzione dell’Aia*, cit., 266, che tutte le prese di posizione negative nei confronti del *trust* muovono “dall’assunto per cui la proprietà, ed i diritti reali in generale, sussistono solo quando siano allineati in capo al suo titolare: il diritto al possesso, il diritto di trarre le utilità che la cosa legittimamente può dare, il diritto di disporne, il rischio al perimento della cosa ed il rischio delle azioni esecutive da parte dei suoi creditori personali”, diritti e rischi non allineati, appunto, in capo al *trustee*. Tant’è che lo stesso Autore, in *Un argomento a due gobbe in tema di trascrizioni del trustee in base alla XV Convenzione dell’Aja*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, 921, conclude che “gli articoli 2, 10 e 12 legge 364/1989 hanno l’effetto di aggiungere una nuova forma di proprietà a quelle conosciute dal codice civile del 1942”. Le difficoltà incontrate dalla dottrina civilistica nell’individuare il soggetto cui riferire tutte le facoltà afferenti il diritto di proprietà, si riverberano in ambito tributario nelle

Tuttavia, ancorché non sia possibile riconoscerne una piena corrispondenza o sovrapposibilità, sussistono nel nostro ordinamento istituti vicini, prossimi, che presentano almeno alcune affinità più evidenti col contratto di *trust*, come il contratto fiduciario e l'atto di destinazione di cui all'art. 2645-ter c.c.¹¹¹.

Sembra interessante procedere ad una loro seppur sommaria analisi per individuarne gli elementi di distinzione e cogliere eventuali spunti per la risoluzione dei problemi, soprattutto con riguardo all'imposizione reddituale, che si affacciano nella disamina del *trust*.

Occorre premettere che nel nostro ordinamento esistono diversi istituti tesi a segregare il patrimonio di un soggetto, per destinarlo a determinati fini, il perfezionamento dei quali, però, non coinvolge una vicenda traslativa (patrimoni destinati ex artt. 2447-bis e ss. c.c.¹¹², patti di famiglia ex art. 768-bis c.c., fondo patrimoniale), tanto che non viene messa in discussione la titolarità del diritto di proprietà, disquisendosi solo in ordine agli effetti della segregazione sulla limitazione della responsabilità patrimoniale.

In tali ipotesi, immutata la titolarità del diritto di proprietà del disponente, immutata la titolarità della fonte, non sorge la necessità, ai fini fiscali, di ipotizzare una soggettività passiva diversa da quella dello stesso disponente¹¹³, al quale saranno ascritti i redditi del patrimonio segregato (a prescindere dal fatto che siano determinati complessivamente ovvero in maniera separata).

3.1 *Negozi fiduciario*

Qualcuno sostiene che il *trust* sia il negozio fiduciario¹¹⁴ per eccellenza, stante l'innegabile sussistenza, in entrambi i casi, della causa *fiduciae*¹¹⁵.

difficoltà a riconoscere e a sottoporre ad imposizione il soggetto in capo al quale effettivamente si produce l'incremento patrimoniale.

¹¹¹ Sarebbe ovviamente possibile indicarne altri, come il mandato senza rappresentanza, il contratto a favore del terzo, le fondazioni, la sostituzione fedecommissaria, solo per citarne alcuni, ma l'economia del presente lavoro ha indirizzato l'attenzione verso i due istituti indicati nel testo.

¹¹² D. STEVANATO, *Patrimoni destinati: ipotesi di regolamentazione fiscale*, in *Rass. trib.*, 2004, 56 ss.; E. NUZZO, *Patrimoni destinati ed il ... fantasma di Flaubert*, in *Riv. dir. trib.*, 2004, I, 695 ss., spec. 704: "unico soggetto passivo d'imposta è la società, con due distinti, autonomi, separati, centri di imputazione: quello proprio alla gestione della società e quello dello specifico affare cui è destinato il patrimonio".

¹¹³ A. FEDELE, *Profili fiscali della cartolarizzazione del patrimonio immobiliare pubblico*, in *Riv. dir. trib.*, 2003, I, 403; R. LUPI, *Profili fiscali delle operazioni di cartolarizzazione*, in *Rass. trib.*, 2000, 386 ss.; D. STEVANATO, *Patrimoni destinati: ipotesi di regolamentazione fiscale*, cit., 59 ss..

¹¹⁴ Per ampi riferimenti bibliografici, sia della dottrina civilistica che tributaria, sui negozi fiduciari, si rinvia a F. PAPARELLA, *Possesso di redditi ed interposizione fittizia*, Milano, 2000, 185 ss.

¹¹⁵ C. CASTRONOVO, *Trust e diritto civile italiano*, in *Vita notar.*, 1998, 1336; A. LUMINOSO, *Contratto fiduciario, trust e atti di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, cit., 995. Si veda anche F. DI CIOMMO, *Per una teoria negoziale del trust (ovvero perché non possiamo farne a meno)*, cit., 782 ss., anche per ulteriori riferimenti bibliografici sul negozio fiduciario in generale e sui rapporti del *trust* con la fiducia.

Tuttavia, la dottrina civilistica non ha mancato di evidenziare le profonde differenze tra il negozio fiduciario e il *trust*, rilevando che “non è vero che il *trust* sia un negozio fiduciario, come questa categoria è intesa nel nostro sistema giuridico; il *trust* è una forma di affidamento o in favore di terzi o per il raggiungimento di uno scopo ... che in nessun caso naturalmente attribuisce a quello che noi vedremmo quale “fiduciante” alcun diritto nei confronti di quello che noi vedremmo quale “fiduciario”. Controparte del *trustee* non è il disponente, mentre nel negozio fiduciario la controparte del fiduciario è il fiduciante: controparte del *trustee* sono i beneficiari e, nei *trusts* senza beneficiari, il *protector* o il soggetto legittimato ad agire contro il *trustee* per l’adempimento delle obbligazioni a carico di quest’ultimo”¹¹⁶.

Inoltre, nel *trust* il vincolo di destinazione è collegato ad una vicenda traslativa, mentre l’instestazione fiduciaria non implica necessariamente un’effettiva spogliazione¹¹⁷.

Peraltro, quando la fiducia si concreti anche in una vicenda traslativa, come nella fiducia romanistica, i beni entrano nel patrimonio del fiduciario, in questo confondendosi, senza il sorgere di alcun vincolo di segregazione e senza alcuna limitazione di responsabilità, stante l’imperatività dell’art. 2740 comma 2 c.c., non derogabile dall’autonomia privata.

Differenti, inoltre, sono le situazioni giuridiche di cui sono investiti i soggetti del rapporto: solo nel *trust*, il beneficiario ha un diritto di seguito a carattere reale, cd. *tracing*¹¹⁸ (anche se non si tratta di un vero e proprio diritto reale, posto che la piena proprietà dei beni è indubbiamente in capo al *trustee*, ancorché con segregazione rispetto al suo ulteriore patrimonio), mentre nella fiducia tutto si svolge sul piano obbligatorio.

Inoltre, mentre nella fiducia il fiduciante mantiene il costante controllo sull’operato del fiduciario, nel *trust* le forme del controllo devono essere preventivamente previste nel *trust deed*.

¹¹⁶ M. LUPOI, *Trusts*, cit., 5; A. SALVATI, *Profili fiscali del trust*, Milano, 2004, 41, la quale, ritenendo emblematico il caso dei *constructive trusts*, osserva: “la qualifica di fiduciario spettante al *trustee*, tuttavia, non implica necessariamente l’esistenza di un rapporto di fiducia tra questi e il *settlor* e pertanto, non può ritenersi essenziale e connaturato al *trust*. Tant’è che vi sono ipotesi in cui l’istituto rinvia la propria origine in disposizioni di carattere giurisprudenziale, che sebbene traggano origine dall’esigenza di rimediare a violazioni di vincoli fiduciari, danno vita ad un *trust* senza che il *trustee* sia legato al *settlor* da un legame fiduciario”. Proprio la circostanza che l’intervento giudiziale sopperisca all’inadempimento del *trustee*, sembra però rafforzare il vincolo del *trustee* alla volontà del *settlor*.

¹¹⁷ Ancorché l’Agenzia delle Entrate attribuisca natura necessariamente traslativa al negozio fiduciario. Criticamente, sul punto, G. GAFFURI, *La nuova manifestazione di pensiero dell’Agenzia delle Entrate sulla tassazione indiretta dei trusts*, cit., 21

¹¹⁸ Il beneficiario può sempre agire per recuperare la *trust property*, salvo il caso in cui il terzo acquirente in buona fede abbia acquistato a titolo oneroso (*bona fide purchaser doctrine*).

Indubbiamente, quindi, i due istituti sono molto diversi da un punto di vista civilistico, ma non necessariamente tali differenze giustificano un diverso regime fiscale¹¹⁹.

Rimandando al prosieguo la trattazione del regime impositivo reddituale del *trust* e l'approfondimento delle tematiche di rilievo, in riferimento al negozio fiduciario può sinteticamente considerarsi che i redditi prodotti dai beni trasferiti al fiduciario non possono essere imputati a questi: pur acquisendo civilisticamente la loro titolarità, egli, infatti, non ne ha la relativa "spettanza", intesa come riferibilità soggettiva dell'incremento patrimoniale.

Infatti, il fiduciario, pur avendo la proprietà formale della fonte (senza alcun effetto segregativo sull'ulteriore suo patrimonio), deve disporre dei proventi secondo le istruzioni del fiduciante¹²⁰.

Mano a mano che i frutti dei beni conferiti si producono, il fiduciario ne acquista la proprietà civilistica, ma in capo allo stesso sorge il corrispondente obbligo di destinarli nel senso voluto dal fiduciante: nessun incremento patrimoniale si verifica nella sfera giuridica del fiduciario.

La disponibilità dei redditi appartiene al fiduciante, egli ne ha la "spettanza" e, conseguentemente, egli incrementa il proprio patrimonio, manifestando il presupposto dell'imposizione sui redditi¹²¹.

3.2 Atto di destinazione ex art. 2645-ter del codice civile

L'art. 2645-ter c.c. viene introdotto nel nostro ordinamento con l'art. 39-novies della legge 23 febbraio 2006, n. 51, di conversione del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273¹²² e subito, parte della dottrina, vi ha ravvisato l'essenza di un "trust di diritto italiano"¹²³, posto che molti degli

¹¹⁹ Cfr. R. LUPI, *La tassazione dei redditi del trust: il trustee*, in *I trust in Italia oggi*, cit., 335; A. GIOVANNINI, *Soggettività tributaria e fattispecie impositiva*, cit., 426 ss., il quale, pur da una ricostruzione del presupposto privilegiante la rilevanza della fonte e, quindi, pur giungendo a conclusioni opposte rispetto a quelle proposte nel presente lavoro, osserva: "è mia convinzione che il fenomeno del *trust* echeggi molto da vicino lo schema della fiducia romanistica o, per meglio dire, rinvii concettualmente, se riportato al nostro ordinamento, ai rapporti che caratterizzano la fiducia romanistica rispetto al diritto di proprietà e agli obblighi imposti al fiduciario, anche se possono non mancare casi in cui, avuto riguardo alla legge regolatrice del *trust* e alla multiforme tipologia di *trusts* costituibili, lo schema concretamente adottato risponda maggiormente a quello della fiducia germanistica, compendiandosi, semmai, rispetto al nostro ordinamento, in negozi indiretti fra di loro funzionalmente collegati".

¹²⁰ Contra, F. PAPARELLA, *Possesso di redditi ed interposizione fittizia*, cit., 188 ss., secondo il quale, soggetto passivo è il fiduciario, anche "nell'ottica della considerazione utilitaristica del presupposto dell'imposta", visto che è il fiduciario ad avere "la piena disponibilità dei proventi *in attesa* della restituzione al fiduciante" (il corsivo è di chi scrive).

¹²¹ M. NUSSI, *L'imputazione del reddito nel diritto tributario*, cit., 565 ss.

¹²² Per la bibliografia sull'art. 2645-ter c.c., L. BULLO, *Commento all'art. 2645 ter c.c.*, in *Commentario breve al Codice civile*, a cura di G. Cian, Padova, 2009, 3329 ss.

¹²³ G. PETRELLI, *La trascrizione degli atti di destinazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, II, 205.

interessi prima perseguiti attraverso la costituzione di *trusts* cd. interni, potrebbero ora essere perseguiti tramite il ricorso all'atto di destinazione disciplinato in tale articolo¹²⁴.

Il nuovo istituto, previsto nell'ambito delle norme sulla trascrizione degli atti relativi ai beni immobili, prevede la trascrivibilità degli atti in forma pubblica, con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche, ai sensi dell'art. 1322 c.c., secondo comma.

Per l'attuazione della finalità è ammessa azione in giudizio, da parte sia del soggetto che ha costituito il vincolo sia di terzi interessati¹²⁵.

Il disponente deve sempre indicare un beneficiario, non essendo possibile costituire un vincolo di destinazione senza l'indicazione di uno specifico soggetto che godrà di tale disposizione contrattuale: questi viene ritenuto titolare di un credito certo ed esigibile¹²⁶.

Lo stesso art. 2645-ter c.c. considera l'atto di destinazione innanzi tutto quale vicenda che coinvolga solo due soggetti, ma il conferente, attraverso una combinazione negoziale, può porre in essere anche un trasferimento della proprietà¹²⁷, privandosi del patrimonio in favore di un terzo "affidatario",¹²⁸ il quale dovrà ottemperare al vincolo di destinazione imposto sui beni trasferiti.

In questo caso, in capo all'affidatario si produrrà l'effetto cd. segregativo, ossia della separazione dei beni affidati rispetto al suo ulteriore patrimonio, differenziando sicuramente sotto questo profilo l'atto di destinazione rispetto al negozio fiduciario *tout court*, ma avvicinandolo al *trust* (pur con immancabili e significative differenze, che la dottrina civilistica non ha mancato di evidenziare¹²⁹).

¹²⁴ Così, F. GALLUZZO, *Destinazione negoziale e sostituzione dell'attuatore dello scopo: il destino del trust fund in caso di rimozione di un trustee infedele*, cit., 218, nota 5. *Contra*, M. LUPOI, *Gli "atti di destinazione" nel nuovo art. 2645-ter c.c. quale frammento di trust*, in *Riv. notar.*, 2006, 467; G. DE NOVA, *Esegesi dell'art. 2645 ter c.c.*, in Atti del Convegno su Atti notarili di destinazione dei beni: art. 2645 ter c.c., Milano, 19 giugno 2006, i quali sostengono che, nonostante le previsioni di cui all'art. 2645-ter c.c., la figura del *trust* manterrebbe un proprio ambito di autonomia. Anche secondo P. COPPOLA, *La disciplina fiscale del Trust in materia di imposte dirette: le difficoltà di conciliare le attuali soluzioni normative alle molteplici applicazioni dell'istituto*, in *Rass. trib.*, 2009, 651, nota 7, l'art. 2645-ter c.c. non ha regolamentato in Italia il *trust* sul piano civilistico.

¹²⁵ M. LUPOI, *Trusts. II) Convenzione dell'Aja e diritto italiano*, Postilla cit., 5.

¹²⁶ F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645 ter*, in *Giust. civ.*, 2006, 176.

¹²⁷ G. PETRELLI, *La trascrizione degli atti di destinazione*, cit., 165; A. LUMINOSO, *Contratto fiduciario, trust e atti di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, cit., 1000.

¹²⁸ M. LUPOI, *Trusts. II)*, cit., 6.

¹²⁹ A. LUMINOSO, *Contratto fiduciario, trust e atti di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, cit., 1002.

Ciò posto, tuttavia, mi sembra che il verificarsi o meno dell'effetto segregativo non produca conseguenze in ordine all'imposizione reddituale.

Cioè a dire, anche in tale ipotesi di “fiducia rinforzata”¹³⁰, ovvero sia di un atto di destinazione coinvolgente un terzo “affidatario” in veste di fiduciario, è comunque possibile giungere a conclusioni analoghe a quelle proposte *supra* con riguardo al negozio fiduciario, ritenendo l'imponibilità dei redditi in capo all'affidante disponente: se è pur sempre costui a manifestare l'incremento patrimoniale, deve conformemente ritenersi che in capo allo stesso sia ascrivibile la “spettanza” del reddito.

4. L'imposizione dei redditi prodotti in trust prima della novella

Si è già osservato prima come la soggettivizzazione passiva del *trust* sia la vera novità della modifica normativa coinvolgente l'art. 73 del *tuir*.

Del resto, se in assenza di beneficiari individuati l'unico soggetto passivo dell'imposizione reddituale è il *trust*, anche in presenza di beneficiari individuati, comunque il *trust* rimane riferimento soggettivo per la determinazione unitaria del reddito prodotto, rimane, comunque, seppur indirettamente, “il baricentro del prelievo”¹³¹.

Tuttavia, anche prima della novella legislativa, non era mancato chi avesse (già) caldeggiato una soggettivizzazione del *trust*, sostanzialmente assimilando questo alle fondazioni¹³².

L'imposizione in capo al beneficiario, da differirsi sino al momento della distribuzione, veniva limitata all'ipotesi in cui lo stesso fosse dal *settlor* espressamente individuato¹³³.

A tale ricostruzione si contrapponeva la dottrina che, esclusa la possibilità di applicare la norma di chiusura di cui all'attuale art. 73, secondo comma, primo periodo del *tuir*, che riconosce le “organizzazioni che realizzano il presupposto in modo autonomo” per

¹³⁰ A. LUMINOSO, *Contratto fiduciario, trust e atti di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, cit., 1002.

¹³¹ Così, G. ZIZZO, *La ricchezza erogata dai trust, tra reddito e capitale*, in *Rass. trib.*, 2008, 1278.

¹³² G. PUOTI, *La tassazione dei redditi del trust*, in AA.VV., *I trust in Italia, oggi*, cit., 323; E. NUZZO, *E luce fu sul regime fiscale del trust*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 2002, 267 ss.; M. MICCINESI, *Il reddito del trust nelle varie tipologie*, in *Trusts ed attività fiduciarie*, 2003, 309; F. TUNDO, *Implicazioni di diritto tributario connesse al riconoscimento del trust*, in *Dir. e prat. trib.*, 1993, I, 1295; A. SALVATI, *Profili fiscali del trust*, cit., 242 ss.; M. LUPOI, *Trusts*, cit., 791 ss. Critica l'avvicinamento del *trust* alla fondazione, A. BUSATO, *La figura del trust negli ordinamenti di common law e di diritto continentale*, cit., 317.

¹³³ R. LUPI, *La tassazione dei redditi del trust: il trustee*, cit., 332; A. CONTRINO, *Riforma Ires e trust: la maggiore realtà e la patrimonializzazione come ulteriori argomenti per la soggettività “definitiva” del trust*, in *Dial. dir. trib.*, 2004, 579 ss.; *Dir. reg. Liguria*, ris. 13 settembre 2004, in *Dial. dir. trib.*, 2004, 1398 ss., con commento di D. STEVANATO, *Trust e imposte sui redditi: un regime fiscale “à la carte”* e di R. LUPI, *Il trust come forma neutra rispetto alla circolazione della ricchezza*.

mancanza di alterità¹³⁴, aveva incentrato l'analisi sulla cd. *dual ownership*: la proprietà, seppur segregata, del *trustee*, da una parte, contrapposta al diritto (seppur eventuale) del beneficiario sui frutti e sui beni, dall'altra.

Negli ordinamenti di *common law*, infatti, come già ricordato *supra*, a fronte della costituzione di un *trust*, si riconosce un *owner at law* (il *trustee*) e un *owner at equity* (il *beneficiary*).

Cosicché, coloro i quali davano rilevanza alla fonte, ritenevano che la soggettività passiva in relazione ai redditi prodotti in *trust* spettasse al *trustee*, il quale è pur sempre titolare del diritto di proprietà sui beni¹³⁵ del *trust fund*, ancorché si trattasse di proprietà funzionale al perseguimento di interessi altrui¹³⁶.

In quest'ottica, era evidente l'esclusione del beneficiario, cui gli ordinamenti di *common law* riconoscono un diritto a carattere reale estraneo alle concezioni di *civil law*¹³⁷.

Del resto, si aggiungeva, l'imponibilità dei proventi percepiti dal beneficiario si sarebbe potuta giustificare solo "se nei suoi confronti si integrano gli elementi costitutivi di una autonoma «fonte» (eventualmente riconducibile a diversa categoria)"¹³⁸, solo a fronte di un rapporto sottostante con il *settlor*, come nel caso di contratto a favore di terzo¹³⁹: diversamente, la natura gratuita dei proventi *de quibus* non avrebbe potuto essere revocata in dubbio, conclusione questa ampiamente condivisibile, come si avrà agio di ribadire *infra*.

Non può sottacersi, inoltre, che vi era anche chi aveva ritenuto che il reddito prodotto in *trust* non potesse venir assoggettato ad imposizione né in capo al *trustee*, né tanto meno in

¹³⁴ A. FEDELE, *Visione di insieme della problematica interna*, in AA.VV., *I trust in Italia*, oggi, cit., 275.

¹³⁵ Tanto che, come visto sopra alla nota 7, può modificare la consistenza qualitativa del patrimonio in *trust*, purché non ne riduca il valore.

¹³⁶ A. FEDELE, *Visione di insieme della problematica interna*, cit., 273; F. GALLO, *Trusts, interposizione ed elusione fiscale*, in *Rass. trib.*, 1996, 1047; R. LUPI, *La tassazione dei redditi del trust: il trustee*, cit., 331, qualora mancasse un beneficiario individuato.

¹³⁷ Secondo F. GALLO, *Trusts, interposizione ed elusione fiscale*, cit., 1047, "si hanno poche possibilità di ragionare in termini di trasparenza e quindi di considerare, in alternativa, direttamente il beneficiario titolare, previa accettazione, dei beni e dei redditi del *trust*. Egli ha, infatti, solo un'aspettativa (il corsivo è di chi scrive) a ricevere dal suo dante causa *trustee* una somma non avente normalmente natura reddituale (capitale iniziale più, eventualmente, reddito tassato in capo al *trustee*) alle condizioni previste dal disponente o dal *trustee* medesimo in un negozio a favore di terzo (in cui la gratuità rileva nel passaggio del capitale dal *trustee* al *beneficiary*)". Consentendo, almeno a quanto pare, una possibile "apertura" verso l'imputazione del beneficiario, osserva A. FEDELE, *Visione di insieme della problematica interna*, cit., 274: "L'accettazione di una diversa concezione di fondo, che fa comunque prevalere i criteri di collegamento soggettivi connessi agli effetti di incremento patrimoniale, potrebbe innanzitutto portare ad una diversa soluzione per le ipotesi ... in cui il beneficiario risulti titolare di un diritto certo all'attribuzione del risultato reddituale". Tuttavia, come si dirà meglio nel prosieguo, il diritto (quand'anche di carattere reale) ad un mero incremento patrimoniale non può mai rilevare *ex se*, essendo comunque necessario un diritto "relativo" al reddito per poter giustificare l'imputazione soggettiva in base a criteri di "spettanza".

¹³⁸ A. FEDELE, *Visione di insieme della problematica interna*, cit., 273.

¹³⁹ M. NUSSI, *L'imputazione del reddito nel diritto tributario*, cit., 583.

capo al beneficiario: pur mancando la proprietà privatistica sulla fonte e sui relativi proventi, si osservava, il *settlor* conserva diritti tali da implicare la “spettanza” di tali proventi, indipendentemente dai poteri di disposizione di cui può (o meno) godere¹⁴⁰.

Cosicché, è costui a realizzare il presupposto impositivo.

A fronte di tali ricostruzioni dottrinarie, il legislatore di fine 2006 ha deciso di ricomprendere espressamente i *trusts* tra i soggetti passivi dell'Ires, nominandoli puntualmente sia accanto agli enti commerciali e non commerciali, sia nell'ambito dei soggetti passivi Ires non residenti¹⁴¹.

La soluzione normativa non si presenta immune da difficoltà applicative e da critiche di natura sistematica, come non si mancherà di notare nel prosieguo del presente lavoro.

5. La soluzione legislativa e criticità interne alla stessa disciplina

A fronte di una diffusa cultura civilistica del *trust*, ma a dispetto di qualsivoglia riferimento ad essa, il legislatore tributario, con l'art. 1, commi da 74 a 76 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si è dunque determinato ad intervenire con una disciplina che riconosce soggettività passiva Ires ai *trusts* (“opachi”) commerciali e non commerciali, residenti e non residenti, stabilendo, altresì, due presunzioni legali relative di residenza in Italia per i *trusts* istituiti in Paesi non *white list*, quando:

- almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato;
- successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del *trust* un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi.

La soggettività del *trust*, tuttavia, recede - tanto che il *trust* diviene “trasparente” ai fini impositivi - in presenza di beneficiari individuati, ai quali “i redditi conseguiti dal *trust* sono imputati in ogni caso ... in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di

¹⁴⁰ M. NUSSI, *L'imputazione del reddito nel diritto tributario*, cit., 586; G. LUSCHI, *Precisazioni e riflessioni in tema di trust e imposte indirette*, *Dial. dir. trib.*, 2004, 754, il quale sostiene che l'imposizione dovrebbe essere mantenuta in capo al *settlor*, il quale “continuerebbe così a dichiarare anche i redditi del patrimonio «conferito» in *trust*, fruendo in ciò della collaborazione del *trustee* (circostanza che il negozio istitutivo potrà facilmente prevedere e disciplinare) evitando problemi di conguaglio e di aggiramento della progressività dell'imposizione sui redditi”.

¹⁴¹ Sottolinea la diversa terminologia utilizzata dal legislatore nelle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 73 del *uir* (“nonché i *trusts*”) e nella successiva lettera d) (“compresi i *trusts*”), P. COPPOLA, *La disciplina fiscale del Trust in materia di imposte dirette: le difficoltà di conciliare le attuali soluzioni normative alle molteplici applicazioni dell'istituto*, cit., 647.

costituzione del *trust* o in altri documenti successivi¹⁴² ovvero, in mancanza, in parti uguali”, quali redditi di capitale, per espressa disposizione dell’art. 44, comma 1, lett. g-*sexies*) del *tuir*, assoggettati ad imposizione in base a criteri non già di cassa ma di competenza.

La soluzione legislativa, in realtà, come già evidenziato al paragrafo che precede, era già stata anticipata dalla stessa amministrazione finanziaria, la quale è successivamente intervenuta specificamente sulla novella, dapprima con la Circolare 6 agosto 2007, n. 48/E¹⁴³ e poi con la Circolare 27 dicembre 2010, n. 61/E¹⁴⁴.

La dottrina si è variamente espressa in ordine alla nuova disciplina: accanto a chi ha ritenuto la soggettivizzazione del *trust* di scopo coerente e conforme ai principi dell’ordinamento¹⁴⁵, si annoverano coloro i quali plaudono alla scelta di sottoporre ad imposizione sul reddito i beneficiari individuati¹⁴⁶, giustificando l’imputazione per trasparenza come ulteriore ipotesi di dissociazione tra fonte e reddito¹⁴⁷: il soggetto formalmente titolare della fonte¹⁴⁸ è sicuramente carente della manifestazione del presupposto, mentre il beneficiario individuato, pur sprovvisto della fonte, viene considerato

¹⁴² Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’atto col quale il *trustee*, nei cc.dd. *trusts* discrezionali, delibera di corrispondere un certo ammontare di reddito rientra tra gli “altri documenti successivi” ai fini della determinazione della quota di ciascun beneficiario individuato.

¹⁴³ Per commenti alla circolare n. 48/E del 2007, M. LUPOI, *L’Agenzia delle entrate e i principi sulla fiscalità dei trust*, in *Corr. trib.*, 2007, 2785 ss.; E. DELLA VALLE, *Luci ed ombre della Circolare sui trust: le imposte sui redditi*, cit., 724 ss.; D. STEVANATO, *Redditi del trust e soggetti titolari della relativa capacità economica*, in *Dial. trib.*, 2008, cit., 85 ss.; G. SEMINO, *Certezze e aspetti critici nella fiscalità del trust alla luce delle recenti novità legislative*, in *Dial. trib.*, 2008, 102 ss.

¹⁴⁴ D. STEVANATO, “*Stretta*” dell’Agenzia delle entrate sulla fiscalità dei trust: a rischio un sereno sviluppo dell’istituto?, in *Corr. trib.*, 2011, 537 ss.; A. CONTRINO, *Recenti indirizzi interpretativi sul regime fiscale di trust trasparenti, interposti e transnazionali: osservazioni critiche*, in *Riv. dir. trib.*, II, 2011, 317 ss.; D. MURITANO, *Le condizioni dell’Agenzia delle Entrate per la rilevanza fiscale dei trust interni: osservazioni critiche*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2011, 263 ss.

¹⁴⁵ P. COPPOLA, *La disciplina fiscale del Trust in materia di imposte dirette: le difficoltà di conciliare le attuali soluzioni normative alle molteplici applicazioni dell’istituto*, cit., 655.

¹⁴⁶ D. STEVANATO, *Redditi del trust e soggetti titolari della relativa capacità economica*, cit., 96 ss.; A. CONTRINO, *Recenti indirizzi interpretativi sul regime fiscale di trust trasparenti, interposti e transnazionali: osservazioni critiche*, cit., 319 ss.; E. DELLA VALLE, *Luci ed ombre della Circolare sui trust: le imposte sui redditi*, cit., 728-732. *Contra*, G. ZIZZO, *La ricchezza erogata dai trust, tra reddito e capitale*, cit., 1279, il quale ineccepibilmente rileva: “così i beneficiari del capitale come i beneficiari del reddito acquisiscono un reddito entrata, un vantaggio economico che non è connesso ad una fonte produttiva. Entrambe le categorie si trovano dunque al cospetto di un flusso di ricchezza privo di etichette, quel tipo di flusso che ordinariamente è preda dell’imposta sulle successioni e donazioni”.

¹⁴⁷ G. FRANSONI, *La disciplina del trust nelle imposte dirette*, in *Riv. dir. trib.*, 2007, I, 234: “nella sistematica del testo unico delle imposte sui redditi, il fenomeno dell’imputazione ... corrisponde a tutte le ipotesi in cui vi è dissociazione tra la titolarità della fonte e riferibilità del presupposto”; nello stesso senso, L. CASTALDI, *Il trust tra soggettività e trasparenza*, in *Dial. dir. trib.*, 2007, 356 ss.

¹⁴⁸ D. STEVANATO, *Il trasferimento dei beni al trustee nelle imposte dirette*, in AA.VV., *Teoria e pratica della fiscalità dei Trusts*, cit., 4, sembra ritenere che titolare del diritto di proprietà sia lo stesso *trust*: anche nel caso in cui vengano tassati i beneficiari individuati, “appare che la titolarità del bene-fonte resti comunque in capo al *trust*”. E, ancora, a pag. 6: “normalmente, come detto, la dotazione del *trust* implica il trasferimento di beni da una sfera soggettiva (quella del disponente) ad un’altra (il *trust*)”.

l'effettivo possessore dei redditi prodotti in *trust*¹⁴⁹, con accostamento al regime delle società di persone¹⁵⁰.

Senza voler anticipare conclusioni che meritano adeguate argomentazioni, è comunque doveroso sottolineare sin d'ora come non si possa convenire su tale assimilazione, posto che il regime della trasparenza adottato con riguardo alle società di persone residenti, pur costituendo un'ipotesi di dissociazione tra fonte e reddito, non rappresenta affatto una deroga al presupposto e si configura come sistematicamente coerente in un sistema di imposizione reddituale personale fondato sulla "spettanza" al reddito¹⁵¹ (intesa come titolarità, derivante da un diritto reale o relativo, del diritto patrimoniale "relativo" al reddito imponibile, al quale deve corrispondere un accrescimento patrimoniale nella corrispondente sfera soggettiva¹⁵²), mentre l'imposizione per trasparenza in capo al beneficiario, come si avrà modo di osservare nel prosieguo, non riesce a trovare coerente sistematizzazione, neppure in termini di elemento materiale del presupposto.

Del resto, avendo adottato un regime di trasparenza, il reddito da imputare ai beneficiari individuati avrebbe dovuto essere della medesima categoria di quello prodotto dal *trust*¹⁵³ e non necessariamente un reddito di capitale¹⁵⁴, attribuito per competenza in deroga all'ordinario criterio di imputazione temporale dei redditi di capitale¹⁵⁵.

¹⁴⁹ G. FRANSONI, *La disciplina del trust nelle imposte dirette*, cit., 237; D. STEVANATO, *Redditi del trust e soggetti titolari della relativa capacità economica*, cit., 96 ss.; A. CONTRINO, *Recenti indirizzi interpretativi sul regime fiscale di trust trasparenti, interposti e transnazionali: osservazioni critiche*, cit., 319 ss.

¹⁵⁰ D. STEVANATO, *Il trasferimento dei beni al trustee nelle imposte dirette*, cit., 4; L. CASTALDI, *Il trust tra soggettività e trasparenza*, cit., 356 ss.; ma v. G. FRANSONI, *La disciplina del trust nelle imposte dirette*, cit., 227 ss. e ID., *L'individuazione dei beneficiari e il regime della trasparenza*, in AA.VV., *Teoria e pratica della fiscalità dei Trusts*, cit., 43, il quale sottolinea che l'imputazione dei redditi ai beneficiari individuati presenti in realtà maggiori punti di contatto con la disciplina del fondo patrimoniale, piuttosto che con quella delle società trasparenti. Sul punto, pare opportuno evidenziare che i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli articoli 167 e seguenti sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi, non già alla "famiglia", per i cui bisogni è costituito il fondo.

¹⁵¹ Così, già M. NUSSI, *L'imputazione del reddito nel diritto tributario*, cit., 406 ss.; inoltre, S. BUTTUS, *Diritto agli utili di società di persone tra comunione legale ed implicazioni fiscali*, in *Riv. dir. trib.*, 2009, II, 808 ss.; *contra*, per tutti, G.A. MICHELI, *Società di persone e società di capitali di fronte alla legge tributaria*, in *La struttura dell'impresa e l'imposizione fiscale*, Atti del Convegno di S. Remo (21-23 marzo 1980), Padova, 1981, 47 ss., secondo cui la disciplina dell'art. 5 del dpr n. 597 del 1973 poteva giustificarsi per evitare evasioni d'imposta; A. FEDELE, *Profilo fiscale delle società di persone*, in *Riv. notariato*, 1988, 552, che inquadra la scelta fiscale del *partnership approach* in un'ottica di *favor* per l'attività di controllo dell'amministrazione.

¹⁵² M. NUSSI, *L'imputazione del reddito nel diritto tributario*, cit., 332-333.

¹⁵³ M. NUSSI, *Spunti per una rimeditazione della disciplina impositiva reddituale delle società di persone*, in *Riv. dir. trib.*, 1994, I, 735.

¹⁵⁴ Si vedano, sul punto, le considerazioni di M. CANTILLO, *Il regime fiscale del trust dopo la Finanziaria 2007*, in *Rass. trib.*, 2007, 1053, il quale respinge la tesi che porterebbe a ritenere che i redditi comunque conseguiti dal *trust* e direttamente imputabili al beneficiario siano sempre tassabili in capo a quest'ultimo come redditi di capitale, riservando, invece, tale diversa qualificazione essenzialmente per i redditi prodotti dal *trust*, derivanti dall'attività di gestione o d'impresa svolta dal *trustee*. Sostiene che, nel caso in cui il beneficiario sia una società

Ad ulteriore conferma della asistematicità della disciplina, potrebbe altresì osservarsi che, ricomprendendo il *trust* tra gli enti di cui all'art. 73 del tuir, il reddito dallo stesso assoggettato ad Ires avrebbe dovuto poi seguire la disciplina di cui all'art. 47 del tuir prevista per gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione¹⁵⁶: invece, il legislatore ha previsto un'apposita fattispecie nell'ambito dell'art. 44 del tuir in ipotesi di *trusts* trasparenti¹⁵⁷, escludendo così completamente l'imposizione in capo a questi e limitandola ai beneficiari individuati; di converso, a fronte di un *trust* opaco, soggetto passivo Ires, può oggi ritenersi pacificamente, con l'avallo dell'Agenzia, che la successiva distribuzione del reddito ai beneficiari non avrà alcuna rilevanza reddituale¹⁵⁸.

La dottrina non ha mancato di evidenziare le ulteriori difficoltà applicative di tale disciplina¹⁵⁹ - ove vengono utilizzati concetti che tipicamente afferiscono enti e società - (nonché le aporie sistematiche) acuite dall'interpretazione dell'agenzia:

- ardua qualificazione del *trust* quale ente commerciale o non commerciale¹⁶⁰;
- problematica applicazione dei criteri oggettivi per stabilire la residenza¹⁶¹;
- incertezza sulle finalità reali delle due presunzioni di residenza e problemi derivanti dalla formulazione delle disposizioni normative;
- non semplice individuazione della quota di "partecipazione".

di capitali residente, dovrebbe farsi applicazione dell'art. 81 del tuir: E. DELLA VALLE, *Luci ed ombre della Circolare sui trust: le imposte sui redditi*, cit., 733.

¹⁵⁵ Con i conseguenti "problemi di carattere sistematico, consistenti nella determinazione dei limiti in cui è possibile attribuire il reddito a soggetti che non hanno, attualmente, i mezzi per assolvere l'obbligazione tributaria": G. FRANSONI, *L'individuazione dei beneficiari e il regime della "trasparenza"*, cit., 36.

¹⁵⁶ *Contra*, D. STEVANATO, *Redditi del trust e soggetti titolari della relativa capacità economica*, cit., 99 ss., il quale sottolinea la differenza tra la situazione di colui il quale ha una partecipazione ad uno dei soggetti di cui all'art. 73 del tuir e il beneficiario di un *trust*, che non ha effettuato alcun investimento. Sul punto, ancora *infra*.

¹⁵⁷ Nella Circolare 27 dicembre 2010, n. 61/E, l'Agenzia delle Entrate si è espressa nel senso di ritenere applicabile l'art. 44, lett. *g-sexies*) del tuir anche ai beneficiari residenti di *trusts* non residenti ancorché opachi. Critici, anche sul punto, D. STEVANATO, *"Stretta" dell'Agenzia delle entrate sulla fiscalità dei trust: a rischio un sereno sviluppo dell'istituto?*, cit., 541 ss.; A. CONTRINO, *Recenti indirizzi interpretativi sul regime fiscale di trust trasparenti, interposti e transnazionali: osservazioni critiche*, cit., 327 ss.

¹⁵⁸ G. FRANSONI, *La disciplina del trust nelle imposte dirette*, cit., 255: "la soggettivizzazione risulta essere, in sostanza e secondo quanto si è già osservato, una forma di tassazione separata la cui applicazione esaurisce l'imponibilità del reddito conseguito e ne determina la patrimonializzazione".

¹⁵⁹ P. COPPOLA, *La disciplina fiscale del Trust in materia di imposte dirette: le difficoltà di conciliare le attuali soluzioni normative alle molteplici applicazioni dell'istituto*, cit., 648 ss.

¹⁶⁰ Dopo aver rilevato come appaiano subito problematici sia il riferimento alle risultanze statutarie, sia l'effettiva possibilità di ragionare in termini di «scopo» e di «essenzialità» dell'attività rispetto allo «scopo», G. FRANSONI, *La disciplina del trust nelle imposte dirette*, cit., 244 ss, ritiene preferibile l'opzione interpretativa che porta a considerare *naturaliter* tutti i *trusts* come enti non commerciali.

¹⁶¹ L. PERRONE, *La residenza del trust*, in *Rass. trib.*, 1999, 1601 ss.; G. MARINO, *La residenza fiscale del trust*, in AA.VV., *Teoria e pratica della fiscalità dei Trusts*, cit., 77 ss.

A ciò si aggiungano le difficoltà interpretative insite nello stesso concetto di “beneficiario individuato”: se nella Circolare n. 48/E del 2007, l’Agenzia delle Entrate precisa che “è necessario, quindi, che il beneficiario non solo sia puntualmente individuato, ma che risulti titolare del diritto di pretendere da parte del *trustee* l’assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza”, nella successiva Circolare n. 61/E del 2010, la stessa Agenzia aggiunge che “se nell’atto costitutivo è fatta espressa menzione nominativa dei beneficiari del *trust*, quest’ultimo assume ai fini delle imposte sui redditi la qualifica di soggetto trasparente «per natura»: in tal caso, infatti, il *trust* configura un soggetto trasparente *ex se*, non rendendosi necessaria alcuna opzione in proposito da parte dello stesso o dei relativi beneficiari”¹⁶².

In tal modo, l’Agenzia assegna valore viepiù determinante alla volontà del *settlor* manifestata nel *trust deed*, svilendo completamente qualsivoglia indagine intorno al presupposto, alla sua manifestazione e ai criteri di riferibilità soggettiva e confermando come la soluzione normativa, oltre a lasciare irrisolti molti dei problemi pregressi, ne abbia aperti di nuovi e rilevanti.

6. *Segue: criticità sistematiche in ordine alla scelta di assoggettare ad imposizione il beneficiario individuato*

Alle problematiche di ordine applicativo, se ne aggiungono altre, di ben più preoccupante pregnanza di ordine sistematico.

Ciò che emerge dall’analisi sin qui condotta è che la titolarità delle situazioni giuridiche considerate dal legislatore come fiscalmente rilevanti nel *trust* prescinde dal riconoscimento del diritto di proprietà sulla fonte e prescinde dall’effettiva percezione dei redditi prodotti:

- il disponente si è spogliato della proprietà dei beni, ma ha impresso ad essi un vincolo di destinazione, al fine di perseguire (anche, se non addirittura principalmente) propri particolari interessi (personali, ma anche patrimoniali) nell’ambito di un “programma” indicato nel *trust deed* che il *trustee* deve eseguire. Egli è reputato completamente estraneo all’imposizione reddituale, salvo casi patologici in cui la costituzione del *trust* sia fittizia e questo sia mero “soggetto” interposto;
- il *trustee* è formalmente proprietario della fonte e dei suoi frutti ma, in ossequio agli obblighi assunti, non può disporre “liberamente”: il *settlor* potrebbe

¹⁶² Critici su tale rivisitazione della nozione, D. STEVANATO, “Stretta” dell’Agenzia delle entrate sulla fiscalità dei trust: a rischio un sereno sviluppo dell’istituto?, cit., 538; A. CONTRINO, Recenti indirizzi interpretativi sul regime fiscale di trust trasparenti, interposti e transnazionali: osservazioni critiche, cit., 319.

avergli riconosciuto una certa discrezionalità, comunque circoscritta dal *trust deed*, ma comunque anche questo soggetto è reputato completamente estraneo all'imposizione reddituale, proprio per la sua incapacità di poter concretamente e liberamente disporre dei proventi del *trust*;

- con la devoluzione dei beni in *trust* non viene costituito un nuovo soggetto di diritto comune e la proprietà dei beni devoluti è intestata formalmente al *trustee*; ciononostante, il *trust* opaco assurge ad autonomo soggetto passivo Ires, con irrilevanza fiscale della successiva distribuzione ai beneficiari dei proventi realizzati;

- il beneficiario, infine, non è proprietario dei beni oggetto del *trust*, ancorché alcuni ordinamenti gli riconoscano la titolarità di una pretesa, con diritto di sequela nei confronti dei terzi¹⁶³; è (peraltro, solo eventualmente) il futuro proprietario dei beni del *trust*, ma non ha alcun potere sugli stessi, non solo dispositivo, ma neppure gestionale: l'eventuale diritto di agire per ottenere la proprietà dei beni è un *posterius* rispetto all'inadempimento da parte del *trustee* dell'obbligo di esecuzione del *trust deed*. Tuttavia, il beneficiario individuato di un *trust* (che, in tal caso, diviene "trasparente") sconta l'imposizione sui redditi prodotti dal *trust*, anche in questo caso con irrilevanza fiscale della (successiva) distribuzione dei proventi.

Ora, indipendentemente dal concetto di beneficiario "individuato" da adottarsi in concreto, la scelta di assoggettare ad imposizione costui, in base a logiche di trasparenza e solo quando il disponente abbia fatto emergere nominativamente i destinatari ultimi della ricchezza prodotta dai beni in *trust*, appare grossolana, non soddisfacente, discriminatoria di situazioni non differenziabili ai fini dell'imposizione reddituale e costituzionalmente illegittima, in quanto deviante rispetto ai corretti criteri di imputazione soggettiva del reddito, nel rispetto del principio di (personalità della) capacità contributiva.

1. Innanzi tutto, non ha alcun senso giuridico attribuire diversa natura a ciò che "spetta" al beneficiario, solo in considerazione dei tempi e delle modalità stabilite nel *trust deed* o in atti successivi¹⁶⁴: se non è reddito (nei limiti in cui è inteso nell'attuale sistema del tuir) ciò

¹⁶³ Sicché, in ipotesi di *trust* avente quali beneficiari soggetti privi di autonomia, gli atti di amministrazione dei beni destinati in *trust* da parte del *trustee* non si risolvono in atti di disposizione del patrimonio del soggetto privo di autonomia e, non essendo il *trustee* un legale rappresentante degli incapaci, non deve dotarsi di alcun provvedimento autorizzativo per porre validamente in essere negozi dispositivi.

¹⁶⁴ Rilevava A. FEDELE, *Visione di insieme della problematica interna*, cit., 274: "Ove manchi ogni possibilità di riconnettere la percezione della rendita all'impiego di capitale e/o lavoro (non potrebbe infatti escludersi *a priori* la sussistenza di un rapporto di «provvista» preesistente in capo al beneficiario), essa non assume rilievo reddituale, dovendosi escludere (nel quadro generale di un'imposizione dei soli redditi «prodotti» da attività o

che materialmente infine perviene al beneficiario di un *trust* opaco, unanimamente considerato incremento patrimoniale gratuito posto che si tratta di “somme ricevute ... senza sforzo, per effetto di un meccanismo di erogazione voluto da altri (il disponente, o il *trustee* nei *trusts* discrezionali) e in cui la volontà dei beneficiari non assume di solito alcun ruolo, limitandosi gli stessi a ricevere passivamente delle utilità economiche senza aver posto in essere il benché minimo «atto giuridico» di scambio idoneo a giustificare la produzione e la percezione di un «reddito»¹⁶⁵, nello stesso senso dovrebbe concludersi per il beneficiario individuato, il quale, analogamente, appunto, non ha effettuato alcun investimento né alcuna attività, ma un momento che prescinde dalla effettiva percezione delle somme *de quibus*.

La situazione giuridica soggettiva in capo alle due tipologie di beneficiario, ancorché possa considerarsi diversamente se ragguardata sotto un profilo civilistico, è identica ai fini fiscali, dato che (salvo la considerazione di ulteriori rapporti giuridici rispetto al *trust*, intercorsi tra *settlor* e *trustee*) identica natura hanno le somme spettanti in base alle disposizioni contrattuali del *settlor* ad entrambe le tipologie di beneficiario.

2. Infatti, a ben vedere, in entrambi i casi, si tratta di incrementi patrimoniali gratuiti, giammai giustificabili in un’ottica di reddito prodotto (come appena rilevato, il beneficiario non ha alcun legame con la fonte: non ha la proprietà dei beni, non ha effettuato alcun investimento, né ha prestato alcuna attività, tanto meno dispositiva), ma, tutt’al più inquadrabili nell’ambito del cd. reddito entrata¹⁶⁶.

3. Anzi, a voler essere rigorosi, non sempre l’incremento patrimoniale in capo al beneficiario può ritenersi gratuito e, come si dirà a breve individuando il vero *punctum dolens*

«cespiti» patrimoniali) un’interpretazione dell’art. 47, c. 1, lett. i) T.U.I.R. che faccia discendere l’imponibilità dell’incremento patrimoniale dalla sola periodicità del suo verificarsi?”.

¹⁶⁵ D. STEVANATO, *Redditi del trust e soggetti titolari della relativa capacità economica*, cit., 100. Nello stesso senso, A. CONTRINO, *Recenti indirizzi interpretativi sul regime fiscale di trust trasparenti, interposti e transnazionali: osservazioni critiche*, cit., 329-330. Pur giungendo a simili considerazioni con riguardo al beneficiario di un *trust* opaco, gli Autori da ultimo citati sostengono tuttavia di poter individuare la “spettanza” del reddito (e quindi la sua riferibilità soggettiva) in capo al beneficiario di un *trust* trasparente, concludendo, così, per la coerenza sistematica dell’attuale disciplina del *tuir*. Ma, sul punto, si veda *infra* nel testo.

¹⁶⁶ E, come tali, le somme spettanti al beneficiario (individuato o meno) dovrebbero essere “estrane al campo di applicazione dell’imposta sul reddito”: G. ZIZZO, *La ricchezza erogata dai trust, tra reddito e capitale*, cit., 1277, rientrando, più propriamente, nell’ambito applicativo dell’imposta sulle successioni e donazioni. Cfr. G. GAFFURI, *L’imposta sulle successioni e donazioni. Trust e patti di famiglia*, Padova, 2008, 37-38 - cui si rimanda anche per ampie indicazioni bibliografiche in relazione al concetto di reddito mobiliare - il quale, nell’individuare il presupposto dell’imposta sulle successioni e donazioni, osserva: “l’incremento patrimoniale potrebbe essere definito negativamente, in contrapposizione alla ricchezza che è frutto di un’attività produttiva. Questa, se non implica sempre la partecipazione personale di chi ne godrà i frutti o uno sforzo continuo del beneficiario, vuole almeno una intenzionale predisposizione di mezzi adeguati, un impulso originario, consistente nell’impiego strumentale di ricchezza. Viceversa, il soggetto che lucra un incremento patrimoniale non ne è mai, per definizione, l’autore; esso subisce supinamente l’iniziativa altrui, cui presta (o deve prestare) la propria adesione”.

dell'intera ricostruzione dell'istituto del *trust*, non sempre il diritto del beneficiario a percepire i proventi realizzati in *trust* determina un effettivo incremento nel patrimonio di questi: si ribadisce, dunque, come si tratti di un diritto fiscalmente irrilevante, inidoneo a giustificare l'imputazione del presupposto.

Eppure, un incremento patrimoniale, una ricchezza novella, deve sempre essere riconoscibile per giustificare un'imposizione reddituale.

Invero, assoggettando ad imposizione i proventi di un *trust* trasparente in capo al beneficiario (ancorché individuato in quanto titolare di un diritto a pretendere le somme riconosciutegli dal *trust deed*) a prescindere da qualsivoglia altra indagine, si rischia di considerare quale reddito somme che potrebbero avere tutt'altra natura e costituire una mera movimentazione finanziaria.

Insomma, si giunge ad applicare l'imposta sul reddito pur in assenza dell'elemento materiale del presupposto, del possesso di reddito, della manifestazione di capacità contributiva.

Si pensi ad un *trust* istituito in favore di un creditore del *settlor*: in questo caso, è indubbio che l'esecuzione del *trust deed*, con devoluzione al beneficiario dei proventi del *trust*, non comporti alcun effettivo incremento patrimoniale in capo al beneficiario, il quale, mano a mano che percepirà i proventi del *trust*, vedrà via via onorato il proprio precedente credito nei confronti del disponente.

Questi, dal canto suo, vedrà via via estinguere il proprio debito nei confronti del beneficiario: è evidente che l'unico incremento patrimoniale si manifesti non già sul beneficiario, ma sul *settlor*.

L'esempio consente di mettere in luce l'abbaglio (diffuso) in relazione alla situazione giuridica del beneficiario, il quale, come si dirà ancor meglio *infra*, o non realizza affatto un incremento patrimoniale o, tutt'al più, consegue un incremento patrimoniale redditualmente irrilevante, ovverosia gratuito.

4. Ne deriva che il beneficiario non ha alcuna "spettanza" sul "reddito" prodotto dai beni in *trust*, non ha alcun diritto fiscalmente significativo.

Ancorché possa essergli stato riconosciuto un diritto alla percezione, egli non ha mai la "spettanza" del reddito prodotto dal *trust*¹⁶⁷.

¹⁶⁷ M. NUSSI, *L'imputazione del reddito nel diritto tributario*, cit., 324: "La percezione, come ampiamente osservato, è un criterio di imputazione temporale ma non soggettiva del reddito, la quale permette di collocare giuridicamente nel tempo il presupposto, qualificandosi operazione che attiene esclusivamente al profilo oggettivo del tributo. La soggettivizzazione del reddito in capo al percettore è ipotesi indimostrata nei casi

L'eventuale previsione contrattuale del disponente a favore del beneficiario, considerata isolatamente rispetto a qualsivoglia altro rapporto tra i due soggetti, non può attribuire natura reddituale alle somme da assegnare al secondo, ancorché in base all'atto di *trust* siano stabiliti tempi e modalità di corresponsione¹⁶⁸.

Il beneficiario, in base alle disposizioni contenute nel *trust deed* o in altri documenti, potrà sì avere il diritto di esigere i proventi del *trust*, ma ciò non comporterà per ciò solo che per lo stesso beneficiario tali proventi costituiscano reddito.

Ad onor del vero, potrebbero esserlo, ma solo in presenza di un rapporto sottostante con il *settlor*, che consenta di inquadrare il diritto del beneficiario in una delle sei categorie di reddito disciplinate dal *tuir*.

Se, viceversa, nessun rapporto sussiste, i proventi derivanti dal *trust* avranno per il beneficiario natura gratuita e quindi, non dovrebbero scontare alcuna imposizione reddituale.

Se, invece, un precedente rapporto tra *settlor* e beneficiario consenta di riconoscere natura reddituale ai proventi corrisposti dal *trust*, comunque l'imposizione dovrebbe avvenire già in base alle regole vigenti, anche in forza dell'art. 6, comma 2 del *tuir* (cd. principio di sostituzione)¹⁶⁹.

Inutile (e fuorviante) riferirsi alla "spettanza" nel senso di diritto connotante la riferibilità soggettiva del presupposto, posto che in capo al beneficiario potrebbe addirittura mancare il presupposto, il possesso di un reddito.

concreti, ben potendo accadere che la riferibilità relativa afferisca invece un terzo, cui sia ascrivibile la «spettanza». Diritto alla percezione e diritto di spettanza, quindi, possono non coincidere affatto».

¹⁶⁸ La stessa Agenzia delle Entrate, nella Circ. n. 61/E del 2010, esclude la rilevanza di un diritto alla percezione nell'individuazione del beneficiario, "accontentandosi" della mera indicazione dello stesso nel *trust deed* o in documenti successivi, per la considerazione del *trust* quale soggetto trasparente.

¹⁶⁹ M. NUSSI, *L'imputazione del reddito nel diritto tributario*, cit., 112 ss. e 220-221, il quale rileva che nel caso di sussistenza di un rapporto sottostante, "allora il vincolo di destinazione non rilevarebbe in quanto tale: la mancata imposizione, invero, deriverebbe dalla circostanza che il presupposto si è in realtà realizzato in capo ad un terzo, non avendo il percettore del provento il già evidenziato credito relativo al reddito. In simile ipotesi la destinazione vincolata non assume rilevanza in quanto tale, ma in quanto *modus solvendi* di un'obbligazione connessa alla titolarità del credito reddituale, il quale, come osservato, ben può riguardare un rapporto di natura non reale. Qualora poi la destinazione del provento reddituale non sia inquadrabile nel contesto del soddisfacimento del credito reddituale di terzi e neppure inserita in un più ampio contesto oneroso, la stessa si configura come liberalità, a maggior ragione ininfluente – almeno per il donante e salvo le dovute precisazioni nell'ambito della disciplina del reddito d'impresa – ai fini delle imposte dirette".

E, com'è noto, l'elemento oggettivo dell'imposizione è un *pruis* rispetto a quello soggettivo¹⁷⁰: inutile indagare della “spettanza”, se prima non si appura la realizzazione del presupposto¹⁷¹.

Del resto, pur essendo individuato, il beneficiario potrebbe non saper nulla di tale suo “diritto”: più che un diritto in capo al beneficiario, il *settlor* ha infatti costituito un obbligo in capo al *trustee*.

Il beneficiario non è titolare di un diritto al reddito, ma è (solo eventualmente, peraltro) tutt'al più titolare di un diritto (secondo taluno, aspettativa¹⁷²) a percepire una somma pari al reddito prodotto dai beni in *trust*, in virtù delle disposizioni del *settlor*.

A fronte di tutto ciò, l'unica possibile giustificazione in ordine ad un'imposizione reddituale in capo al beneficiario di un *trust* che esuli da qualsivoglia indagine in ordine ai precedenti rapporti tra lo stesso e il disponente, sembrerebbe potersi rinvenire solo sostenendo che il legislatore abbia creato una nuova autonoma fonte di reddito (di capitale), nell'accezione di reddito entrata, individuandola nello stesso contratto di *trust*¹⁷³: solo in una tal ottica, che peraltro si respinge in quanto irrazionale, potrebbe parlarsi di “spettanza” di un reddito da parte del beneficiario¹⁷⁴.

Tuttavia, così ragionando, non si riuscirebbe a superare l'ingiustificabile discriminazione tra beneficiari individuati e non ma, soprattutto, si continuerebbe ad applicare l'imposizione

¹⁷⁰ Per i riferimenti di teoria generale, C. LAVAGNA, *Teoria dei soggetti e diritto tributario*, cit., 8 ss.; G.A. MICHELI, *Soggettività tributaria e categorie civilistiche*, cit., 432; A.E. GRANELLI, *L'imposizione dei plusvalori immobiliari*, Padova, 1981, 139, nt. 56; A. FEDELE, *Le imposte ipotecarie*, Milano, 1968, 112 ss.; ID., *La solidarietà fra i più soggetti coinvolti nel prelievo*, in AA.VV., *La casa di abitazione fra normativa vigente e prospettive future*, vol. III, *Aspetti tributari*, Milano, 1986, 512, nt. 19.

¹⁷¹ M. NUSSI, *L'imputazione del reddito nel diritto tributario*, cit., 45 ss.

¹⁷² A. FEDELE, *Visione di insieme della problematica interna*, cit., 271: “gli «interessi beneficiari» sono di regola, riconosciuti e tutelati come «aspettativa» (con eventuale legittimazione ad azioni a tutela dell'effettiva destinazione del patrimonio costituito in *trust* agli scopi ed interessi prefissati) e, più raramente, come veri e propri diritti di credito a prestazioni patrimoniali certe e determinate”. Fa riferimento ad una mera *aspettativa*, anche F. GALLO, *Trusts, interposizione ed elusione fiscale*, cit., 1047, citato alla nota 49).

¹⁷³ Rileva ancora G. ZIZZO, *La ricchezza erogata dai trust, tra reddito e capitale*, cit., 1277: “la qualificazione di detti redditi come redditi di capitale, operata dall'art. 44, lettera g-*sexies*), serve proprio a marcare la distanza che separa il soggetto al quale sono attribuiti dalla fonte che li produce. Tra la fonte e il soggetto non si instaura infatti un rapporto diretto: tra questi due poli si colloca una struttura intermedia, il *trust* appunto, in capo al quale i redditi si aggregano secondo la disciplina che è propria della fonte di appartenenza, ancorché destinati a confluire nel reddito del beneficiario nella veste di redditi di capitale”.

¹⁷⁴ Sembra possano tornare utili sul punto, seppur con le dovute differenziazioni, le considerazioni svolte da M. NUSSI, *L'imputazione del reddito nel diritto tributario*, cit., 67 ss., in materia di imposizione della rendita vitalizia: assoggettando ad imposizione il beneficiario, si è introdotto nel testo unico “un provento che non trova alcuna giustificazione causale se non all'interno del contratto di cui si assume mero «corrispettivo», per quanto aleatorio e certamente singolare rispetto ai moduli ordinari”.

reddituale a prescindere dall'effettiva sussistenza di un incremento patrimoniale in capo a colui che il legislatore ha ritenuto essere il soggetto passivo¹⁷⁵.

Si è costretti, dunque, ad evidenziare l'ennesima deriva dell'imposizione personale, viepiù grave nel caso di specie, perché "camuffata" come disciplina ispirata al criterio della "spettanza", ma in realtà completamente estranea ai principi che dovrebbero reggere l'imputazione del reddito in un sistema effettivamente personale.

Ma, com'è noto, le norme disciplinanti le imposte sui redditi, pur nominativamente "personali", non sono mai state interpretate ed applicate nell'ottica di garantire la personalità dell'imposizione: "dottrina, giurisprudenza e prassi amministrativa, per una naturale combinazione di inerzia e di rifiuto «ideologico» della personalizzazione del sistema, continuarono ad applicare formule e concetti elaborati nel contesto del precedente sistema di imposizione diretta a carattere prevalentemente reale"¹⁷⁶.

Decisamente minoritaria la dottrina che ha cercato di sistematizzare e di proporre una ricostruzione unitaria del fenomeno impositivo, cercando di dimostrare, come, anche ai fini della costituzionalità stessa dei tributi personali, il presupposto "possesso dei redditi" dovesse essere delineato secondo direttrici assolutamente autonome rispetto al regime previgente, individuando nella "spettanza" il criterio (unitario) di riferibilità soggettiva¹⁷⁷.

Proprio sulla scorta di tali indicazioni, nel prosieguo del presente lavoro, si proporrà una soluzione in ordine all'imputazione soggettiva dei redditi prodotti in *trust* completamente diversa da quella adottata dal legislatore e condivisa dalla maggioranza della dottrina, soluzione che consenta un inquadramento unitario e sistematicamente coerente nell'ambito dell'imposta personale sul reddito.

7. Profili di incostituzionalità e ipotesi ricostruttiva: la rilevanza della "programmazione" del settlor

Occorre, dunque, riconsiderare il presupposto dell'imposizione reddituale e la sua riferibilità soggettiva, al fine di tentare di fornire una ricostruzione unitaria dell'istituto del *trust*.

¹⁷⁵ Come si è cercato di dimostrare *supra* attraverso la considerazione del *trust* di garanzia o del *trust* solutorio.

¹⁷⁶ Così, A. FEDELE, *La crisi dell'imposta personale e il ruolo dell'imposta sostitutiva. L'esperienza italiana*, relazione al Convegno di studio "Le ragioni del diritto tributario in Europa", Bologna, 26-27 settembre 2003, p. 9 ss. del dattiloscritto; M. NUSSI, *La dichiarazione tributaria*, Torino, 2008, 34, il quale rileva come "la maggioranza della dottrina continua a ritenere che il presupposto dell'Irpef e dell'Irpeg (e ora dell'Ires) non sia l'incremento patrimoniale di periodo del soggetto passivo, ma la produzione dell'incremento, oggettivamente, realmente, inteso".

¹⁷⁷ M. NUSSI, *L'imputazione del reddito nel diritto tributario*, cit., *passim*.

Il legislatore, ordinariamente, si serve dell'imputazione per trasparenza quando vi sia dissociazione tra titolarità della fonte e riferibilità del presupposto, non già per risolvere un'aporia, ma proprio per individuare il soggetto passivo in base a criteri di "spettanza" del reddito, posto che la titolarità della fonte (anche se spesso coincidente) è comunque irrilevante¹⁷⁸.

L'imputazione in capo al beneficiario, invece, si fonda sulla (non divisibile) considerazione di un mero diritto alla percezione di proventi, diritto sorto per effetto della disposizione contrattuale unilaterale (gratuita o meno) del *settlor*.

Incardinando la soggettività sul beneficiario (il quale, si ripete, non ha effettuato alcun investimento e non ha alcun potere gestionale sui beni investiti dal disponente) sol perché individuato in una disposizione contrattuale del *settlor*, si è così enucleata nel contratto di *trust* una nuova fonte di reddito, irrazionale e asistemica: il beneficiario è così soggetto passivo in relazione ai proventi che il *trustee* deve trasferirgli, proventi che, per ciò solo, acquisiscono natura reddituale.

Il legislatore fiscale, inoltre, valutando che il beneficiario non solo potrebbe non avere alcuna consapevolezza della sussistenza del contratto di *trust*, ma certamente non ha potere alcuno in ordine alla gestione dei beni devoluti in *trust*, ha concepito il *trust* (trasparente) quale "soggetto in senso medio"¹⁷⁹, centro di obblighi formali e di determinazione del reddito: il *trust*, in tal caso, è una mera figura strumentale, servente all'attuazione dell'imposizione in capo al beneficiario.

Si tratta di scelte tutte avulse da un sistema incentrato su un'imposizione personale che dovrebbe avere riguardo esclusivamente al reddito prodotto.

L'asistematicità si aggrava viepiù, posto che nei casi in cui non sia possibile individuare il beneficiario, il *trust* diviene allora autonomo ed unico soggetto passivo.

La soggettivizzazione del *trust*, dunque, nell'ottica del legislatore della novella, risponde ad una *ratio* di residualità, atta a sanare la mancata individuazione contrattuale, da parte del *settlor*, del soggetto passivo¹⁸⁰.

Così disciplinato, il *trust* è un *monstrum* che consente al *settlor* di disporre non solo del suo patrimonio o di parte di esso, ma altresì dell'imposizione sui frutti di tale patrimonio,

¹⁷⁸ Si rimanda alle citazioni di cui alla nota 63.

¹⁷⁹ L'espressione è di G. FRANSONI, *La soggettività dei trusts*, in www.il-trust-in-italia.it, ma si veda già G. ZIZZO, *La ricchezza erogata dai trust, tra reddito e capitale*, cit., 1278, citato alla nota 43.

¹⁸⁰ G. FRANSONI, *La disciplina del trust nelle imposte dirette*, cit., 233 ss.

essendo rimessa alla sua volontà la scelta dell'imposta sui redditi da far scontare ai proventi realizzati tramite i beni devoluti (Ires o Irpef, con le conseguenti diverse aliquote).

A dir poco assurdo che una disposizione contrattuale possa far traslare a piacimento la soggettività passiva, da uno ad un altro soggetto, in assenza di ragionevoli criteri e di sottostanti rapporti economici.

Altrettanto assurdo che una disposizione contrattuale possa addirittura sgravare dall'imposizione il soggetto che sicuramente in alcune ipotesi gode dell'effettivo incremento patrimoniale e che, in ogni caso, nell'esecuzione del *trust* vede perseguiti i propri personali interessi.

Si consideri, una volta ancora, un *trust* (trasparente) istituito a favore di un creditore del *settlor*: ebbene, come già dimostrato *supra*, l'unico patrimonio a subire un incremento è quello del disponente, il quale, tuttavia, andrà libero dall'imposizione.

Contemporaneamente, il patrimonio del beneficiario non subirà incrementi (posto che ad ogni percezione di somme corrisponderà un decremento della sua posizione soggettiva creditoria), ma su di esso ricadrà (interamente ed esclusivamente) l'imposizione¹⁸¹.

E' inammissibile che il legislatore si sia lasciato confondere dall'apparente incremento patrimoniale (comunque, non reddituale) del beneficiario, omettendo di riconoscere gli eventuali ulteriori effettivi incrementi patrimoniali di rilevanza ai fini dell'imposizione sui redditi.

La disciplina non solo non rispetta i criteri di riferibilità soggettiva del presupposto, ma omette di assoggettare ad imposizione il soggetto che, almeno in molte occasioni, indubitabilmente realizza il presupposto impositivo, vedendo incrementare il proprio patrimonio, in armonia alla propria volontà contrattuale: tale soggetto è il disponente.

Egli non è titolare della fonte e non è titolare neppure del diritto a percepire il reddito prodotto dalla fonte.

Ma, come più volte ripetuto *supra*¹⁸², l'imposizione reddituale può intervenire anche a prescindere dalla percezione e a prescindere da un *diritto reale* sulla fonte, dovendo ricadere

¹⁸¹ Peralto, il beneficiario potrebbe aver già scontato un'imposizione reddituale sulla stessa ricchezza. Basti pensare ad un credito relativo ad un ricavo imputato a reddito d'impresa e afferente una prestazione effettuata a favore del *settlor*, per ipotizzare un caso di doppia imposizione (economica). Su tale ultimo concetto e sulla diversa nozione di doppia imposizione giuridica, G. PORCARO, *Il divieto di doppia imposizione nel diritto interno*, Padova, 2001, 62 ss., al quale si rinvia anche per ulteriori riferimenti dottrinari e giurisprudenziali.

¹⁸² Si rimanda al paragrafo precedente.

su chi abbia la “spettanza” del reddito, nel senso di “riferibilità dello stesso al soggetto cui spetta un incremento patrimoniale solitamente derivantegli da una fonte di produzione”¹⁸³.

V'è da chiedersi, allora, se, posta la perdita della titolarità della fonte, possa comunque evincersi un “legame giuridico”¹⁸⁴ con la stessa e con i proventi della stessa, legame idoneo a giustificare l'imputazione in capo al disponente in base a logiche di corretta riferibilità.

E' vero che con l'atto di devoluzione, la titolarità formale dei beni si incardina in capo al *trustee*, ma il fenomeno non è sconosciuto: la situazione è paragonabile a quella che si verifica nella fiducia romanistica, ove si realizza il trasferimento della proprietà del bene che ne è oggetto sul fiduciario, il quale rimane obbligato a disporre secondo le istruzioni che il fiduciante vorrà impartire nel corso del rapporto fiduciario.

Ebbene, la “spettanza” del reddito rimane indubitabilmente in capo al fiduciante, ancorché questi indichi al fiduciario il soggetto (terzo) che materialmente dovrà percepire il denaro¹⁸⁵.

Analogo, ancorché non identico, il fenomeno nel *trust*, ancorché il *settlor*, a differenza del fiduciante, debba necessariamente *pre-stabilire* tutte le istruzioni da impartire al *trustee*, anche in ordine alla destinazione dei frutti dei beni (nonché degli stessi beni) ceduti.

Non può negarsi che la devoluzione dei beni in *trust* sia una vera e propria cessione che comporta un trasferimento della proprietà, ma potrebbe ritenersi che, ai fini fiscali, non si determini una cesura netta tra i proventi derivanti dai beni devoluti e il disponente, ancora tra loro “collegati” in virtù del “programma” del *trust*.

Nella causa del negozio istitutivo di *trust*, nel “programma”, dunque, indicato nel *trust deed* o in documenti successivi, potrebbe evincersi quel “legame giuridico” in grado di motivare la riferibilità soggettiva dei redditi al disponente e atto ad evitare che i beni devoluti in *trust* costituiscano un patrimonio senza soggetto passivo.

La disposizione della fonte da parte del disponente è meramente strumentale al perseguimento di fini ulteriori da realizzare anche tramite la disposizione del reddito: il *settlor* non trasferisce *sic et simpliciter* la fonte (tant'è che costituisce un *trust*, non già un nuovo

¹⁸³ M. NUSSI, *L'imputazione del reddito nel diritto tributario*, cit., 329.

¹⁸⁴ Osservava M. NUSSI, *L'imputazione del reddito nel diritto tributario*, cit., 127: “questo legame, in astratto, non sembra dover necessariamente implicare un diritto reale sulla fonte (presente o passato)...: se, infatti, il diritto al reddito si mantiene nonostante non sussista più alcun legame reale con la fonte, non è affatto escluso possa ugualmente crearsi in presenza di un nesso meramente obbligatorio ma pur sempre attuale”.

¹⁸⁵ M. NUSSI, “Fiducia” nel diritto tributario, in *Digesto, sez. comm.*, vol. VI, pag. 10 e, successivamente, ID., *L'imputazione del reddito nel diritto tributario*, cit., 565 ss.

soggetto), ma programma la destinazione della fonte e dei frutti di quei beni che, solo strumentalmente, cede.

Del resto, il *settlor* sceglie tra una pluralità di strumenti giuridici a sua disposizione, dei quali, però, nessuno garantisce così estesi poteri di imprimere la propria volontà sulla futura gestione dei beni ceduti e sui loro frutti.

Il *trust*, invece, consente di realizzare non solo interessi di terzi, ma innanzi tutto e prioritariamente, consente di perseguire interessi (patrimoniali e non) propri del disponente, il quale, tuttavia, in virtù della disciplina adottata dal nostro legislatore tributario, si vede in ogni caso libero dall'imposizione reddituale.

La devoluzione dei beni in *trust* non è, dunque, una cessione *tout court*, tant'è che il diritto di proprietà in capo al *trustee* meriterebbe un diverso *nomen*, impedito solo dalla tipicità dei diritti reali nel nostro ordinamento.

La cessione operata dal disponente è meramente strumentale al perseguimento dei fini indicati nel "programma" di *trust*, in un quadro regolamentare che non trova corrispondenza in nessuna delle nostre categorie ordinamentali.

Ciò premesso, chi scrive è ben consapevole del fatto che la disciplina dell'istituto non sia facilmente razionalizzabile nel nostro ordinamento, tanto meno nel sistema dell'imposizione reddituale.

Occorre, dunque, uscire dagli schemi tradizionali, considerando che non è possibile individuare un vero e proprio diritto civilisticamente rilevante del *settlor* relativo al reddito.

Nel proseguire l'indagine, sembra interessante distinguere tra *trusts* che importano il conseguimento di interessi anche patrimoniali del disponente¹⁸⁶, ovverosia *trusts* la cui esecuzione realizza un vero e proprio incremento patrimoniale a favore del disponente, e *trusts* che importano il conseguimento di interessi solo non patrimoniali dello stesso disponente, ovverosia *trusts* la cui esecuzione non realizza un vero e proprio incremento civilisticamente rilevante nel patrimonio del disponente, ma consente a quest'ultimo di avvantaggiare patrimonialmente soggetti terzi, specialmente per fini di liberalità.

Ebbene, nel primo caso, l'incremento patrimoniale sicuramente si realizza in capo allo stesso disponente, ancorché egli, tramite un proprio atto di volontà, ne abbia disposto anzitempo, come dimostrato con riguardo al *trust* solutorio: la destinazione impressa, pur

¹⁸⁶ M. NUSSI, *L'imputazione del reddito nel diritto tributario*, cit., 586, osservava che fosse proprio il disponente ad avere la "spettanza" dei redditi prodotti dal *trust*: "tale soggetto ne ha la spettanza in quanto, sia pure *ex ante*, ha previsto e voluto la destinazione della fonte: il patrimonio incrementato è il suo".

comportando una devoluzione verso terzi del provento, comunque, produce un effetto favorevole nella sfera patrimoniale del *settlor*.

Ogni qualvolta il *trust* sia stato costituito allo scopo di garantire una variazione positiva nel patrimonio del *settlor* (scopo che emerge dall'esame del "programma" del *trust*; variazione positiva che si verifica nell'attuazione da parte del *trustee* delle disposizioni contrattuali), l'omesso assoggettamento ad imposizione del *settlor* a discapito di altri soggetti provoca inevitabilmente una deviazione della soggettività passiva.

Infatti, come per il fiduciante, anche per il *settlor*, la fonte reddituale rimane il bene (*pur se*) devoluto in *trust*: mano a mano che il reddito si produce in capo al *trust*, *rectius*, al *trustee* e questi ottempera alle disposizioni del *trust deed*, si crea correlativamente un incremento patrimoniale in capo al *settlor*, in una naturale fase di attuazione del "programma" dispositivo di quest'ultimo.

Conseguentemente, il *settlor* sembra mantenere la "spettanza" dei redditi prodotti in *trust*, in quanto l'incremento patrimoniale è a lui riferibile e, pertanto, è il *settlor* a manifestare il presupposto impositivo.

Possono, però, essere istituiti *trusts* allo scopo di perseguire interessi non patrimoniali del disponente.

Occorre, dunque, chiedersi se in tali casi, sia comunque giustificabile un'imposizione in capo al *settlor*, in quanto, a rigore, civilisticamente non si manifesta alcun vero e proprio incremento nel patrimonio dello stesso.

Occorre, dunque, chiedersi se ad ancorare in capo al *settlor* l'imposizione reddituale sia sufficiente il fatto di disporre programmaticamente il perseguimento di propri personali interessi: se, cioè, pur uscendo dagli canoni dell'imputazione sin qui adottati, possa comunque porrsi una ricostruzione unitaria dell'istituto in esame.

Del resto, l'analisi sin qui condotta ha portato ad escludere l'imputazione del reddito agli altri *soggetti* coinvolti.

Una risposta positiva potrebbe fornirsi (ri)valorizzando il legame (ormai civilisticamente passato) con la fonte e il momento in cui il *settlor* ne dispone.

Del resto, come più volte evidenziato, il trasferimento è meramente strumentale alla disposizione dei frutti, anzi, proprio il "programma" in ordine ai frutti sembra costituire l'imprescindibile oggetto del *trust*¹⁸⁷, almeno ai fini dell'opponibilità al fisco: non a caso,

¹⁸⁷ Ma, si veda M. LUPOLI, *Trusts*, cit., 164, il quale sottolinea come unico dato ineludibile nella variegata tipologia dei *trusts* sia il *trustee*: nel diritto inglese, ad esempio, "la mancata indicazione del *trustee* nel negozio

seppur non condivisibilmente e con eccesso di zelo, l'Agenzia delle Entrate considera simulati i *trusts* in relazione ai quali il disponente mantiene qualche forma di “potere” e di disposizione¹⁸⁸.

La perdita della disponibilità da parte del disponente del patrimonio conferito in *trust* - seppur condizione (civilistica) ineludibile affinché si produca l'effetto segregativo proprio del *trust*¹⁸⁹ e si realizzi la destinazione di quel patrimonio ai fini indicati; seppur situazione che impedisce di evincere un diritto del *settlor* “relativo” ai frutti del *trust* - potrebbe non determinare la perdita della “spettanza” in capo allo stesso *settlor* dei redditi prodotti dai beni devoluti, che rimarrebbero comunque la fonte di un reddito in relazione al quale il disponente ha esercitato “i poteri decisionali circa la destinazione”¹⁹⁰, in funzione di propri personali interessi (ancorché non patrimoniali).

La cessione meramente strumentale, dunque, potrebbe non far venire meno la riferibilità soggettiva in capo al *settlor* dei proventi di quella fonte, fonte che pur sempre soddisfa direttamente interessi (personali, ma spesso anche patrimoniali) esclusivamente del disponente.

D'altro canto, come già osservato, la “spettanza” sicuramente non si rinviene in capo al *trustee*, il quale, pur formalmente titolare della fonte, non vede minimamente inciso il suo patrimonio.

Quanto al beneficiario, si è già acclarato che lo stesso è soggetto completamente estraneo alla costituzione del *trust*, dei cui frutti gode solo in via mediata, indiretta: la *spettanza* del beneficiario non è relativa ad un reddito, ma, tutt'al più è diritto a percepire una somma pari al reddito (provento avente natura meramente finanziaria, di trasferimento patrimoniale).

Insomma, la stessa assegnazione di qualsivoglia diritto al beneficiario è anch'essa meramente strumentale alla realizzazione degli interessi propri del disponente.

istitutivo dà luogo a conseguenze diverse nei *trusts* tra vivi e in quelli testamentari. Nei primi è causa di nullità. Qualora si tratti, invece, di *trust* testamentario, il giudice ha il potere di nominare il *trustee* tanto qualora egli non sia stato indicato quanto se sia morto prima del testatore o non intenda accettare”.

¹⁸⁸ Interessante pare il fenomeno dei *grantor's trusts*, ovvero i *trusts* di scopo, ove il *settlor* – *grantor* conserva un margine di controllo rispetto ai beni devoluti in *trust* e ai loro proventi, non ammessi in diritto inglese, perché mancherebbe un soggetto che possa pretendere l'adempimento del *trustee* e disconosciuti, ai fini fiscali, negli Stati Uniti, con imputazione del reddito in capo al *grantor*. Cfr., M. LUPOI, *Trusts*, cit., 206; A. SALVATI, *Profili fiscali del trust*, cit., 136 ss.: “in sostanza, il *grantor* è trattato come se fosse l'*owner* della *trust property* ed è in tal modo che viene assoggettato ad imposta”.

¹⁸⁹ Cass. pen., 30 marzo 2011, n. 13276, in *Giur. trib.*, 2011, 686 ss., con nota di F. FONTANA, *Utilizzo del trust come schermo abusivo alle pretese del Fisco*.

¹⁹⁰ Secondo la ricostruzione del presupposto proposta da A. FEDELE, “*Possesso*” di redditi, *capacità contributiva ed incostituzionalità del cumulo*, in *Giust. Cost.*, 1976, 2164.

Di tal che, l'imposizione dovrà avvenire in capo al *settlor*, il quale dispone (anzi tempo)¹⁹¹ di parte del proprio patrimonio, nonché dei frutti del patrimonio in *trust*, anche assegnando poteri discrezionali al *trustee* in ordine alla scelta dei beneficiari o ai tempi e alle modalità di erogazione delle somme ad essi spettanti.

E proprio in tale “destinazione” *ex ante* dei frutti del suo patrimonio (devoluto in *trust*) deve rinvenirsi quel legame giuridico con la fonte idoneo all'imputazione soggettiva del reddito: colui che dispone *ex ante* dei frutti del proprio patrimonio che andrà a cedere deve assimilarsi a colui che dispone (*ex ante ovvero ex post*) dei propri incrementi patrimoniali, posto che comunque risulta titolare dell'interesse in funzione del quale i poteri attinenti alla destinazione del reddito sono (stati) esercitati¹⁹².

La decisione prospettica in ordine ad un incremento patrimoniale redditualmente rilevante che, in senso civilistico, non spetterà mai al *settlor*, rende costui equiparabile a qualsivoglia soggetto che disponga di un proprio incremento patrimoniale redditualmente rilevante in favore di soggetti terzi.

Sembra, dunque, potersi ritenere che il fatto del *settlor* che programmi la disposizione del reddito di un trust istituito per il perseguimento di propri interessi non patrimoniali possa concepirsi (e, *de iure condendo*, strutturarsi) quale fattispecie equiparata a quella perfezionata dal *settlor* che disponga, anzi tempo, dell'incremento del proprio patrimonio, determinato dalla produzione del reddito dei beni devoluti in *trust*: in entrambi i casi, il *settlor* manifesta sul reddito la stessa potenzialità economica di disposizione, di destinazione, la stessa capacità contributiva¹⁹³.

¹⁹¹ Sia consentito, a questo punto, precisare che le conclusioni raggiunte in S. BUTTUS, *Diritto agli utili di società di persone tra comunione legale ed implicazioni fiscali*, cit., 809 ss., con riferimento alla decisione anticipata della destinazione del reddito da parte del socio di società di persone residente, non sono immediatamente valorizzabili con riguardo al *trust*. Infatti, mentre in capo al socio che destina anzitempo il proprio reddito non viene meno la titolarità dell'utile e del corrispondente incremento patrimoniale (che comunque, si produrrà nella sua sfera soggettiva in base alla disciplina di cui alle norme del c.c.), nel caso del *settlor*, egli anzitempo dispone non solo dell'incremento patrimoniale, ma anche della fonte dello stesso, cedendo i beni, *rectius*, devolvendoli in *trust*, facendo così venire meno la possibilità di riferire allo stesso *settlor* la titolarità formale dei proventi prodotti dal *trust*.

¹⁹² Cfr. A. FEDELE, *“Possesso” di redditi, capacità contributiva ed incostituzionalità del cumulo*, cit. 2165.

¹⁹³ Sulle “equiparazioni” quali ipotesi di applicazione della disciplina propria di determinati fatti a fattispecie diverse, ma che consentono un'eguale valutazione, in termini di capacità contributiva, degli effetti che sono idonee a produrre: A. FEDELE, *Le presunzioni in materia di imposta di registro e di INVIM*, in AA.VV., *Le presunzioni in materia tributaria*, a cura di A.E. Granelli, Rimini, 1987, 103 ss.; F. TESAURO, *Istituzioni di diritto tributario, Parte generale*, Milano, 2011, 106; G. FALSITTA, *Manuale di diritto tributario, Parte generale*, Padova, 2012, 243; M. NUSSI, *Elusione tributaria ed equiparazioni al presupposto nelle imposte sui redditi: nuovi (e vecchi) problemi*, in *Riv. dir. trib.*, 1998, I 509.

La liberalità indiretta disposta in un contratto di *trust* in relazione a proventi redditualmente rilevanti non può comportare una deviazione della soggettività passiva dal disponente al beneficiario di tale liberalità, pena l'incostituzionalità della disciplina che una tale devianza preveda: infatti, la destinazione del reddito a beneficio di terzi è meramente strumentale al soddisfacimento di interessi propri del *settlor*.

La “forzatura” insita nell'imputazione soggettiva del *settlor*, nonostante la mancanza di un vero e proprio incremento civilistico del suo patrimonio¹⁹⁴, pare comunque compatibile e coerentemente inquadrabile nell'ambito di una ricostruzione unitaria del presupposto dell'imposizione personale dei redditi.

In conclusione è, quindi, possibile evidenziare almeno due distorsioni nell'imputazione del reddito derivanti dall'assoggettamento ad imposizione del beneficiario sol perché individuato dal *settlor*: oltre a far ricadere il peso dell'imposta sul reddito in capo ad un soggetto che non necessariamente realizza un incremento patrimoniale¹⁹⁵, si omette di assoggettare ad imposizione colui il cui patrimonio viene effettivamente incrementato ovvero che, quanto meno, tramite la decisione programmatica in ordine alla destinazione di quei redditi, ha deciso di perseguire propri personali interessi¹⁹⁶.

In quest'ottica, una tale disciplina non potrebbe superare il corretto vaglio di legittimità costituzionale.

¹⁹⁴ Quanto appena osservato nel testo non deve apparire contraddittorio rispetto alle conclusioni raggiunte con riguardo al beneficiario, posto che la mancanza di un incremento patrimoniale redditualmente rilevante in capo a quest'ultimo è pianamente qualificabile nel nostro sistema come mero incremento patrimoniale gratuito, non avente, quindi, pacificamente, alcuna rilevanza reddituale. L'imputazione soggettiva del reddito del *trust* in capo al beneficiario si riconferma come completamente contraria al nostro sistema, non giustificabile neppure in virtù di una “forzatura”.

¹⁹⁵ Si pensi, ancora, ad un *trust* finalizzato alla restituzione di un credito (e qui gli esempi potrebbero moltiplicarsi per far emergere le distorsioni dell'imposizione in capo al beneficiario di *trusts* trasparenti, derivanti dalla mancata considerazione degli eventuali rapporti tra *settlor* e beneficiario estranei al *trust*, ma considerati dal *settlor* nell'esecuzione del *trust*). Come già osservato alla nota 93, se si tratti di un credito “commerciale” in relazione al quale il beneficiario abbia già considerato il corrispondente ricavo nella determinazione del proprio reddito d'impresa, l'imputazione del provento del *trust*, invece di andare semplicemente ad estinguere il credito, comporterà in capo al beneficiario la realizzazione di un reddito di capitale, con conseguente doppia imposizione. Se si tratti di un credito di lavoro autonomo, il provento del *trust*, invece di essere considerato compenso, dovrà essere trattato dal beneficiario quale reddito di capitale. Se si tratti di un credito per la cessione di un immobile non plusvalente, il provento del *trust*, invece di andare semplicemente ad estinguere il credito, dovrà essere trattato dal beneficiario quale reddito di capitale.

¹⁹⁶ L'interpretazione allargata da parte dell'amministrazione finanziaria dei casi di *trust* interposto (criticata da A. CONTRINO, *Recenti indirizzi interpretativi sul regime fiscale di trust trasparenti, interposti e transnazionali: osservazioni critiche*, cit., 320 ss.), tradisce la preoccupazione dell'Agenzia delle Entrate per possibili usi distorti dell'istituto, senza giungere tuttavia alla consapevolezza di come sia la stessa normativa ad ammettere inammissibili deviazioni della soggettività passiva.

8. Osservazioni conclusive

In ossequio a tutto quanto sinora osservato, non può, dunque, che auspicarsi un deciso *révirement* legislativo in ordine all'imputazione dei redditi del *trust* in capo ai beneficiari, i quali dovrebbero rimanere estranei all'imposizione.

La soggettivizzazione del *trust* e, quindi, l'imputazione in capo allo stesso dei redditi prodotti dal *trust fund*, invece, potrebbe mantenere una qualche rilevanza, ancorché in ipotesi residuali, probabilmente già risolvibili in base alla disposizione di chiusura di cui all'attuale art. 73, secondo comma, primo periodo del *tuir*.

Si consideri il caso del decesso del disponente che non comporti l'immediata risoluzione del contratto di *trust*¹⁹⁷.

Ebbene, sia nel caso di *trust* costituito per il perseguimento di interessi patrimoniali del *settlor*, sia nell'ipotesi di *trust* destinato alla realizzazione di meri interessi personali non patrimoniali dello stesso, non essendo la situazione soggettiva di quest'ultimo nei confronti dei proventi prodotti dal *trust* configurabile come un vero e proprio credito (al reddito) avente rilevanza civilistica, pare arduo ipotizzare una sua trasmissibilità agli eredi.

E' ben vero che, in ipotesi di *trust* solutorio, l'erede, succedendo nel debito del *de cuius*, si troverà di fatto avvantaggiato dalla perdurante esecuzione del *trust* e della conseguente progressiva estinzione dello stesso debito, ma tale situazione non pare poter avere una qualche rilevanza reddituale, godendo concretamente egli di un mero incremento patrimoniale gratuito.

Non pare, cioè, potersi evincere in capo all'erede quel "legame giuridico" che lo possa avvicinare ai proventi prodotti dal *trust*, tanto da potergli riferire la spettanza del reddito: la sua situazione soggettiva sembra in definitiva assimilabile a quella propria di un beneficiario.

Del resto, deve escludersi anche l'applicabilità del già criticabile art. 7, comma 3 del *tuir* non trattandosi di redditi del *de cuius* già maturati in capo allo stesso¹⁹⁸.

Pertanto, in seguito al decesso del *settlor*, si verrebbe così a concretizzare un patrimonio che "fiscalmente" non appartiene ad altri soggetti passivi, con conseguente possibile soggettivizzazione del *trust*, in via residuale, per mancanza di un soggetto cui riferire il

¹⁹⁷ M. NUSSI, *L'imputazione del reddito nel diritto tributario*, cit., 586-7, già evidenziava il problema del decesso del *settlor*, in ipotesi di *trust* che mantenesse la titolarità dei beni ancora per un certo periodo prima di trasferirli al beneficiario.

¹⁹⁸ M. NUSSI, *L'imputazione del reddito nel diritto tributario*, cit., 462 ss., anche per le citazioni bibliografiche sul dibattito suscitato dalla soluzione adottata dal legislatore con la norma citata. Per riferimenti più recenti, R. MICELI, *art. 7*, in *Commentario breve alle leggi tributarie*, Tomo III, *Tuir e leggi complementari*, a cura di A. Fantozzi, Padova, 2010, 61 e 62.

presupposto realizzato in modo autonomo da un complesso di beni appartenenti solo formalmente al *trustee* che, come appurato, non ha alcuna “spettanza” sul reddito prodotto.

Come già accennato, la risoluzione di una tale evenienza potrebbe non necessitare di una previsione legislativa espressa, a ciò già sopperendo la norma di chiusura in tema di soggettività passiva Ires.

Come non vi sarebbe necessità di una previsione espressa al fine di assoggettare ordinariamente i redditi del *trust* in capo al *settlor*, in base alla ricostruzione in questa sede tratteggiata, derivando l'imputazione soggettiva di quest'ultimo dagli ordinari criteri propri di una ricostruzione dell'imposizione su base personale¹⁹⁹.

Un tanto a meno di non voler obiettare che in seguito alla devoluzione dei beni in *trust*, si sia verificata una definitiva “perdita di contatto giuridico” del *settlor*²⁰⁰ e che il “programma” di cui alle disposizioni contrattuali, la disposizione *ex ante* in ordine ai frutti del *trust*, non siano sufficienti ad evidenziare un “legame giuridico” di tale soggetto con i proventi prodotti dal *trust*, con conseguente impossibilità di giustificare in capo allo stesso l'imputazione soggettiva del reddito, in quanto non ne avrebbe la “spettanza”.

Anche così ragionando però, dovrebbero comunque mantenersi ferme le conclusioni raggiunte sia con riguardo al beneficiario (in capo al quale non si verifica alcun incremento patrimoniale), sia con riguardo al *trustee*, il quale non ha la “spettanza” dei redditi di cui è mero titolare formale.

Il *trustee*, allora, dovrebbe sempre essere qualificato quale mero gestore di un patrimonio che non fa capo a nessun altro soggetto passivo e, quindi, il *trust* potrebbe considerarsi quale entità che realizza il presupposto autonomamente.

Ma optando per la soggettivizzazione del *trust*, questa dovrebbe essere la regola, senza eccezioni nell'ipotesi di individuazione (o meno) dei beneficiari, per tutto quanto già osservato *supra*.

¹⁹⁹ Vero è che, in entrambi i casi, una disciplina positiva gioverebbe alla chiarezza e alla linearità interpretativa. Nel caso del decesso del *settlor*, la previsione espressa della soggettività passiva del *trust* eviterebbe di dover indagare in concreto in ordine alla sussistenza di tutti i presupposti per l'applicazione dell'art. 73, secondo comma, primo periodo del *tuir*. Quanto all'imputazione dei redditi del *trust* in capo al *settlor*, un'esplicita disposizione normativa escluderebbe ogni dubbio correlato alla sussistenza o meno di un effettivo incremento nel patrimonio di quest'ultimo. Del resto, si è visto *supra* (nota 105) che nell'ipotesi di *trust* istituito per il perseguimento di interessi non patrimoniali del *settlor*, ragioni di opportunità (nonché di *eadem ratio*) depongono in favore della disposizione di una specifica norma di equiparazione.

²⁰⁰ A. FEDELE, *Visione di insieme della problematica interna*, cit., 270.

Si tratterebbe, dunque, di un'ulteriore deriva verso un'imposizione reddituale con caratteri di sempre maggiore realtà²⁰¹, ma la deroga alla personalità dell'imposta sui redditi, giustificabile anche in base alla valorizzazione di esigenze di semplificazione, dovrebbe, *de iure condendo*, essere comunque sistematica e dotata di interna coerenza.

Pertanto, *de iure condito*, si ribadisce la netta irrazionalità ed incoerenza di un'imposizione che coinvolga alternativamente *trust* e beneficiari individuati, non comprendendosi le ragioni che depongono (nuovamente) a favore di un'imposizione di tipo (deviantemente) personale, sol perché il beneficiario dei frutti del *trust* sia nominato nell'atto di costituzione o in documenti successivi.

Si conferma, una volta ancora, come le difficoltà incontrate dai civilisti nell'inquadramento del *trust* si ripercuotano anche nella sfera fiscale: il particolarismo²⁰² del *trust*, insomma, costringe a soluzioni che comunque abbisognano di adattamenti in un ordinamento come il nostro in cui il *trust* è tuttora estraneo.

²⁰¹ Si rinvia alla nota 88.

²⁰² L'espressione è di M. NUSSI, *L'imputazione del reddito nel diritto tributario*, cit., 581.